



COMUNE DI MASAINAS

Allegato alla delibera C.C. n. 22 del 30-06-2026

REGOLAMENTO COMUNALE

per il funzionamento della

COMPAGNIA BARRACELLARE

CORPO DI POLIZIA LOCALE URBANA e RURALE

D. P. R. 19 Giugno 1979 n° 348 - L. R. 15 luglio 1988, n. 25 e ss.mm.ii.

SOMMARIO

CAPO I°.....	8
DIPOSIZIONI GENERALI.....	8
Art. 1.....	8
Disposizioni Generali	8
ISTITUZIONE DEL CORPO.....	8
Art. 2.....	8
FINALITA' del CORPO.....	8
Art. 3.....	10
DIPENDENZA GERARCHICA del CORPO.....	10
Art. 4.....	10
QUALITA' RIVESTITE DAL PERSONALE	10
appartenente alla Compagnia Barracellare.....	10
Art. 5.....	11
COMPOSIZIONE del CORPO.....	11
Art. 6.....	11
Subordinazione Gerarchica	11
Art. 7.....	12
DIRETTIVE ed ESECUZIONE	12
degli Ordini.....	12
Art. 8.....	12
GIURISDIZIONE COMUNALE	12
Durata in servizio.....	12
Art. 9.....	13
SUDDIVISIONE	13
del Territorio Comunale.....	13
Art. 10.....	13
MISSIONI E SERVIZI ESTERNI.....	13
AL TERRITORIO COMUNALE DI APPARTENENZA	13
Art. 11.....	13
RESPONSABILITA' DELLA COMPAGNIA.....	13
Art. 12.....	14
CONTABILITA' ED AMMINISTRAZIONE.....	14
ENTRATE DELLA COMPAGNIA	14
Art. 13.....	15
TARIFFE E INDENNITA'	15
Art. 14.....	15
PERITI E ARBITRATO.....	15
Art. 15.....	16
FUNZIONI DEL RESPONSABILE.....	16
TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE.....	16
(SEGRETARIO).....	16
Art. 16.....	16
OBBLIGHI DEL SEGRETARIO E ORARIO D'UFFICIO	16
Art. 17.....	16
TENUTA DEI REGISTRI	16
Art. 18.....	17
COMPENSO AL SEGRETARIO.....	17
Art. 19.....	17
SERVIZIO DI NOTIFICA.....	17
Art. 20.....	18
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI.....	18

Art. 21.....	18
RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DISCIPLINARI.....	18
Art. 22.....	18
MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI	18
Art. 23.....	19
CONTROVERSIE.....	19
Art. 24.....	19
ASSICURAZIONE E CUSTODIA DEI BENI.....	19
Art. 25.....	21
PREMI DI ASSICURAZIONE	21
Art. 26.....	22
ATTIVITA' DI VIGILANZA SU PROPRIETA' DIVERSE.....	22
DA QUELLE DI CUI al R.D. 403/1898 e L. R. 25/88	22
Art. 27.....	22
VERIFICHE E ACCERTAMENTI D'UFFICIO.....	22
Art. 28.....	23
DENUNCE DEI FURTI, E DEI DANNEGGIAMENTI IN GENERE	23
ART. 29.....	24
INDENNITA' DEI DANNI.....	24
ART. 30.....	24
REQUISITI DEGLI ARBITRI	24
Art. 31.....	25
TARIFFE – BESTIAME TENTURATO.....	25
Art. 32.....	27
RISARCIMENTO DEI DANNI PER IL BESTIAME ASSICURATO.....	27
Art. 33.....	27
CENSIMENTO DEL BESTIAME NELLA GIURISDIZIONE COMUNALE.....	27
Art. 34.....	27
PERMESSI DI PASCOLO	27
Art. 35.....	28
SONAGLI AL BESTIAME.....	28
Art. 36.....	28
INFRAZIONI AL R. D. 14.07.1898 <i>Nº</i> 404	28
Art. 37.....	28
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEL BESTIAME.....	28
(Vedasi la parte inerente al procedimento amministrativo di cui al D.P.R 571/82)	28
Art. 38.....	29
TUTELA DELLE STRADE COMUNALI.....	29
Art. 39.....	29
RESPONSABILITA' VERSO L'AMMINISTRAZIONE E VERSO TERZI	29
Art. 40.....	30
PAGAMENTO DIRETTO DEI DANNI	30
Art. 41.....	30
COLLABORAZIONE FRA COMUNI	30
CAPO II°	31
NORME REGOLAMENTARI.....	31
SULL'ACCERTAMENTO e CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI	
AMMINISTRATIVE	31
Art. 42.....	31
ATTI di ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO.....	31
Art. 13 Legge 24 novembre 1981 n° 689.....	31
Art. 43.....	32

ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI	32
Art 44	32
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER GLI AGENTI ACCERTANTI	32
Art. 45	32
TERMINE e MODALITA'	32
DI TRASMISSIONE DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE	32
Art. 46	33
ORGANO DESTINATARIO A RICEVERE GLI ATTI DI ACCERTAMENTO	33
Art. 47	33
ISPEZIONI	33
ART. 48	33
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER GLI AGENTI ACCERTANTI	33
Art. 49	34
TRASMISSIONE DEL VERBALE DI ISPEZIONE	34
Art. 50	34
RILIEVI SEGNALETICI, DESCRITTIVI E FOTOGRAFICI	34
Art. 51	34
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER I BARRACELLI	34
Art. 52	35
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	35
art. 13 comma 2 – Legge 24.11.1981, n°689	35
Art. 53	35
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO OBBLIGATORIO	35
Art. 13 comma 3° L. 24/11/1981 N° 689	35
Art. 54	35
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER I BARRACELLI	35
Nei casi di sequestro amministrativo obbligatorio	35
Art. 55	36
PERQUISIZIONE AMMINISTRATIVA	36
Art. 56	37
LA CONTESTAZIONE PREVISTA	37
dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n° 689	37
Art. 57	38
TERMINE TRASMISSIONE DEI VERBALI	38
ART. 58	38
AUTORITA' ALLA QUALE DEVONO ESSERE TRASMESSI	38
I VERBALI DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE	38
ART.59	38
NOTIFICA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE	38
ART. 60	39
MODALITA' DI NOTIFICAZIONE	39
ART. 60 Bis	40
LIMITI TEMPORALI PER LA NOTIFICA	40
ART. 61	40
NOTIFICA a MEZZO DI SERVIZIO POSTALE	40
ART. 62	40
ORGANO DESTINATARIO	40
ART.63	40
TERMINE DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DELLA NOTIFICA	40
CAPO III°	41
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	41
D.P.R. 29 Luglio 1982, n° 571	41

Art. 64.....	41
Modalità di sequestro amministrativo	41
previsto dall'art. 13 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.....	41
Art. 65.....	41
Cose sequestrate - apposizione dei sigilli.....	41
Art. 66.....	42
Rilascio di copie di documenti sequestrati.....	42
Art. 67.....	42
Custodia o distruzione delle cose sequestrate	42
Art. 68.....	43
Sequestro di veicoli o natanti.....	43
Art. 69.....	44
Consegna del processo verbale al custode – modalità e obblighi.....	44
Art. 70.....	44
Registrazione delle cose sequestrate	44
Art. 71	45
Esame delle cose sequestrate	45
Art. 72.....	45
Spese di custodia - rimborsi.....	45
Art. 73.....	46
Restituzione delle cose sequestrate	46
Art. 74.....	47
Distruzione e alienazione delle cose sequestrate.....	47
Art. 75.....	47
Vendita delle cose sequestrate	47
CAPO IV°	48
NORME REGOLAMENTARI PER IL PERSONALE	48
Art. 76.....	48
Requisiti del personale.....	48
Art. 77.....	48
Requisiti preferenziali.....	48
Art. 78.....	49
Requisiti alla nomina di Comandante della Compagnia	49
Art. 78 Bis.....	49
REQUISITI PREFERENZIALI PER LA NOMINA A CAPITANO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE	49
Art. 79.....	49
Immissione in servizio	49
Art. 80.....	50
Tessera di riconoscimento.....	50
Art. 81	50
Addestramento, formazione ed aggiornamento del personale.....	50
Art. 81 Bis.....	51
Poteri di accertamento amministrativo.....	51
(Art. 13 Legge 24 Novembre 1981 N° 689).....	51
Art. 82.....	51
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI.....	51
(Art. 7 Bis D. Lgs. 18.8.200 n° 267 – art. 16 della Legge 16.01.2003, n° 3 e art. 1 quater comma 5 della legge 20.05.2003 n° 116).....	51
Art. 82 Bis.....	52
Comandante della Compagnia	52

Art. 83	Obblighi e doveri del Comandante	52
Art. 84	53
	Ufficiale Responsabile al Coordinamento e dei Servizi	53
	ATTRIBUZIONI - OBBLIGHI E DOVERI	53
Art. 85	54
	Ufficiale avente funzioni Vicarie	54
	ATTRIBUZIONI - OBBLIGHI E DOVERI	54
Art. 86	55
	doveri, ed obblighi del personale comandato in servizio	55
Art. 87	57
	Disposizioni particolari	57
Art. 88	58
	Ordine gerarchico - Funzioni e qualifiche di grado.....	58
Art. 89	58
	Armamento individuale e porto delle armi.....	58
Art. 89 Bis	59
	Revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza	59
Art. 90	59
	Uso delle uniformi in servizio.....	59
Art. 91	60
	Caratteristiche delle uniformi.....	60
Art. 92	62
	Mezzi di trasporto	62
 CAPO V°		63
NORME DISCIPLINARI E.....		63
DI CONDOTTA IN SERVIZIO		63
Art. 93	63
	Disposizioni particolari di servizio	63
Art. 94	64
	Norme generali di condotta.....	64
Art. 95	64
	Obbligo ed osservanza dei divieti	64
Art. 96	65
	Obbligo di disponibilità periodica.....	65
Art. 97	65
	Dipendenza gerarchica.....	65
Art. 98	66
	Obbligo del saluto.....	66
Art. 99	66
	Presentazione in servizio.....	66
RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO		66
Art. 100	67
	Cura della persona	67
Art. 101	67
ENCOMI ed ELOGI		67
Art. 102	68
	Insegne di servizio e relative concessioni	68
Art. 103	68
	Premio regionale.....	68
Art. 104	69
	Infrazioni disciplinari.....	69
Art. 105	69

Sanzioni disciplinari	69
Art. 106.....	69
Sanzioni penali	69
Art. 107.....	69
Violazione del segreto d'ufficio.....	69
Art. 108.....	70
Rifiuto o omissione in atti d'Ufficio	70
Art. 109.....	70
Abuso d'ufficio.....	70
Art. 110.....	70
Peculato	70
Art. 111	70
Peculato mediante errore altrui	70
Art. 112.....	70
Falso – falso ideologico e falsità in atti.....	70
Art. 113.....	71
Rifiuto di obbedienza commesso da un Agente della Forza Pubblica.....	71
Art. 114.....	71
Interruzione di Pubblico servizio	71
Art. 115.....	71
Distruzione o sottrazione di cose sottoposte a sequestro.....	71
Art. 116.....	71
Sospensione cautelare dal servizio.....	71
Art. 117.....	72
Procedimento di sospensione per il Capitano	72
Art. 118.....	72
Casi di incompatibilità	72
Art. 119.....	72
Disposizioni finali.....	72

CAPO I°

DIPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disposizioni Generali

ISTITUZIONE DEL CORPO

1. Ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto 14 luglio 1898 n° 403 e della L. R. 15 luglio 1988 n° 25 è costituita nel Comune di Masainas la Compagnia Barracellare, la cui attività e disciplinata dal presente regolamento Comunale, che ne regola il funzionamento e ne determina lo stato giuridico.
2. La Compagnia Barracellare una volta eretta in Corpo, non può essere sottoposta alle dipendenze di altro soggetto diverso dal Comandante e dal Sindaco salvo i casi previsti dall'art. 5 della Legge Regionale 25/88.
3. Il Comune svolge ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 25/88, funzioni di controllo.

Art. 2

FINALITÀ DEL CORPO

1. La locale Compagnia Barracellare, nell'ambito del territorio del Comune di Masainas svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di Polizia Locale Urbana e Rurale così come previsto dal R. D. 14 LUGLIO 1898 N° 403, dall'art. 12 del D.P.R. 19 GIUGNO 1979 N° 348, e dall'art. 1 della L. R. 15 luglio 1988 n° 25.
2. La stessa Compagnia Barracellare nel rispetto della legislazione vigente svolge compiti e funzioni di Polizia Amministrativa e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi statali e regionali al Comune o direttamente alla medesima.
3. Il personale in servizio alla Compagnia Barracellare, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle disposizioni dell'amministrazione Comunale, provvede in particolare:
 - a) alla salvaguardia delle proprietà sottoposte alla sua custodia mediante contratto di assicurazione e di un corrispettivo determinato secondo le disposizioni previste dal presente Regolamento.
 - b) attività diretta di polizia preventiva e repressiva dei reati ovunque commessi all'interno del proprio territorio comunale di appartenenza (1) (2)
 - c) salvaguardia di tutto l'intero patrimonio comunale mediante servizio di pattugliamento del territorio Comunale di appartenenza;

- d)* servizio di Protezione Civile;
- e)* prevenzione e repressione delle infrazioni amministrative (salvo che dal fatto non costituisca più grave reato) di cui al Regio Decreto 14 Luglio 1898 n° 404 in materia di prevenzione e repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna;
- f)* prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali (delitti e contravvenzioni) in materia sul controllo degli scarichi civili ed industriali così come è previsto dal Decreto Legislativo 4 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni; **(3)**
- g)* servizio di vigilanza e di salvaguardia di tutto il patrimonio boschivo, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
- h)* servizio di prevenzione per la tutela del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
- i)* servizio di vigilanza e controllo dei parchi, e delle altre aree vincolate e protette;
- j)* Compiti di Polizia Venatoria così come dettato dagli artt. 72 e 73 della Legge Regionale 29 Luglio 1998 n° 23, e artt. 27, 28, 29, e 30, della Legge 11 Febbraio 1992, n° 157.
- k)* Compiti e funzioni di Polizia ittica
- l)* Prevenzione e repressione del reato di incendio così previsto dagli artt. 423, 424, 425, e 449 C.P. e art. 59 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. 18.6.1931 n° 773; e dalle altre norme previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvato con R. D. 3267/1923 e di cui alla Legge 950/1967 e 323/2000 art. 10.
- m)* Vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, e la polizia amministrativa;
- n)* prestare soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- o)* concorrere al mantenimento dell'ordine e la Sicurezza Pubblica; **(4)**
- p)* Collaborare con gli organi di polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri, del Corpo Forestale Regionale, la Guardia Costiera e la Polizia Municipale, previa disposizione del Sindaco per specifiche operazioni quando ne venga fatta motivata richiesta dalle autorità di cui sopra.
- q)* Attendere ai servizi di informazione, di notificazione, di raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesta dell'Autorità o degli Uffici e servizi autorizzati a richiederli.
- r)* Prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune;

- s) segnalare a chi di dovere ogni necessità ed ogni carenza che si manifestasse nell'espletamento dei servizi di interesse comunale, nonché le cause di possibile pericolo per l'incolumità pubblica.
- t) assicurare. L'immediato intervento ed i collegamenti con tutti gli altri servizi ed organi in materia di Protezione Civile.
- u) Disimpegnare con le prescritte modalità, i servizi di Guardia d'Onore in occasione di pubbliche cerimonie e manifestazioni, ed ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta al Gonfalone del Comune;
- v) disimpegnare tutte le altre funzioni previste da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in materia.

(1) Cassazione Civ. 21 maggio 2001 n° 6889

(2) Cassazione Civ. 2002/9253).

(3) Cassazione III° Sez. Pen. Del 27 settembre 1991 N° 1872; Cassazione sez. III° penale 22 dicembre 1992 n° 12065.

(4) Sent. Tribunale di Sassari n° 11 del 26.1.2000

Art. 3

DIPENDENZA GERARCHICA del CORPO

1. La Compagnia locale Compagnia Barracellare del Comune di Masainas è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative del Sindaco o di un assessore, da lui delegato che vi sovrintende, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento delle attività del Corpo Barracellare ed adotta, ove necessario, tutti i provvedimenti previsti dalle Leggi statali e regionali, dai regolamenti tramite il Comandante del Corpo.
2. Tutte le richieste delle autorità e gli uffici comunali devono essere rivolte al Comandante della Compagnia.
3. Al personale è severamente vietato corrispondere direttamente, o prendere decisioni di propria iniziativa senza preventivamente darne comunicazione al Comandante o al suo delegato.
4. Il personale appena ricevute le notizie di interesse operativo ne deve dare immediatamente notizia al Comandante della Compagnia.

Art. 4

QUALITA' RIVESTITE DAL PERSONALE

APPARTENENTE ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE

1. Il personale appartenente alla Compagnia Barracellare, nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni e delle qualifiche funzionali, riveste le seguenti qualità:

- α) Funzioni di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del Codice Penale;
- β) Funzioni di Polizia Amministrativa in relazione alle funzioni delegate al Comune;
- χ) Funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma 2° del Codice Penale e dell'art. 5 L.65/86 rivestendo a tal fine le rispettive qualifiche di:
- δ) Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli Ufficiali e ai Sottufficiali;
- ε) Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Appuntati e agli Agenti;
- φ) Funzioni di Agenti di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 14 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n° 403, art. 18 del Testo Unico sugli Ufficiali ed Agenti di P. S. approvato con Regio decreto 31 agosto 1907 n° 690, e art 12 del D.P.R. 19 GIUGNO 1979 N° 348, a tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale la qualifica di cui al punto F ai sensi dell'art. 12 del D.P. R 19 Giugno 1979 N° 348;
- γ) Funzioni di Agente della Forza Pubblica ai sensi dell'art. 14 del R.D. 403/1898. (vedasi Sent. della Cass. Penale, e del Tribunale di Sassari del 26/01/2000 n° 11).

Art. 5

COMPOSIZIONE del CORPO

1. Il Comando Compagnia è costituito da:
 - 1 ufficiale superiore con il grado di capitano avente la funzione di Comandante di Compagnia
 - 1 ufficiale superiore con il grado di Tenente avente la funzione di Vice Comandante Responsabile al Coordinamento;
 - **1 ufficiale superiore con il grado di Sottotenente avente la funzione di Vice Comandante vicario Responsabile al Coordinamento;**
 - Un numero di Sottufficiali, di Agenti ed Appuntati a seconda delle esigenze operative di servizio.
 - 1 responsabile tecnico contabile aventi le funzioni di Segretario,
2. il numero massimo complessivo del personale non deve essere inferiore alle dieci unità e non superiore alle sessanta unità.

Art. 6

Subordinazione Gerarchica

1. L'ordinamento gerarchico del Corpo è disposto secondo le seguenti modalità:
 - ⇒ **Capitano** Comandante di Compagnia
 - ⇒ **Tenente - Vice Comandante - Ufficiale Responsabile al Coordinamento e al controllo**
 - ⇒ **Sottotenente - Vice Comandante vicario - Ufficiale Responsabile al controllo**
 - ⇒ Luogotenente – Responsabile al coordinamento
 - ⇒ Maresciallo Capo
 - ⇒ Maresciallo Ordinario
 - ⇒ Maresciallo
 - ⇒ Brigadiere capo
 - ⇒ Brigadiere

- ⇒ Vice Brigadiere
- ⇒ Appuntato scelto
- ⇒ Appuntato
- ⇒ Agente scelto
- ⇒ Agente

- 2 A tal fine la gerarchia del Corpo Barracellare è determinata dalle funzioni ricoperte e dalla qualifica di grado rivestita, a parità di grado dall'anzianità di servizio nel grado, a parità di anzianità dall'età.
- 3 I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al rispetto reciproco.

Art. 7

DIRETTIVE ed ESECUZIONE

degli Ordini

1. Le direttive delle autorità competenti devono essere inoltrate al Comando Compagnia Barracellare che vi provvede con disposizioni del Comandante o chi ne fa le veci.
2. Gli appartenenti al Comando Compagnia Barracellare sono tenuti ad eseguire nel limite del loro stato giuridico e delle leggi, ordini impartiti dai superiori gerarchici.
3. Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli impreveduti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, l'agente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.
4. Di quanto sopra egli deve informare immediatamente il superiore riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
5. L'appartenente alla Compagnia al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo deve farne rimostranza a chi ha impartito l'ordine stesso dichiarandone le ragioni.
6. Se l'ordine è rinnovato per iscritto l'agente ha il dovere di darvi esecuzione.
7. Gli ordini emessi in violazione alla legge penale non devono essere MAI eseguiti.
- 8.

Art. 8

GIURISDIZIONE COMUNALE

Durata in servizio

1. La locale Compagnia Barracellare del Comune di Masainas svolge i suoi compiti istituzionali di polizia in tutto il territorio comunale di appartenenza.
2. Essa è di norma costituita tra il 01 ottobre ed il 31 dicembre, la sua durata è di 3 anni, e s'intenderà rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della scadenza non sarà data disdetta o, non viene e assunta una diversa deliberazione da parte del Consiglio Comunale.
3. In ogni caso su concorde volontà espressa dal Comando Compagnia e dall'Amministrazione Comunale, potrà essere prorogato l'incarico fino all'immissione in servizio del nuovo Comando.

Art. 9

SUDDIVISIONE

del Territorio Comunale

1. Agli effetti del presente regolamento, la locale Compagnia Barracellare provvede a suddividere il territorio comunale in zone, le quali saranno sottoposte alla stretta vigilanza delle pattuglie comandate in servizio le quali saranno moralmente responsabili dei danni che si verificheranno nella zona assegnata.
2. Nel caso in cui i danni fossero dovuti alla trascuratezza o inadempienza della pattuglia preposta al controllo saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.

Art. 10

MISSIONI E SERVIZI ESTERNI

AL TERRITORIO COMUNALE DI APPARTENENZA

1. Sono autorizzate le missioni ed i servizi esterni al territorio comunale per fini di collegamento e di rappresentanza ed ogni qualvolta il Comandante o l'amministrazione Comunale lo riterrà opportuno per le varie esigenze di servizio.
2. Durante lo svolgimento del servizio, la pattuglia è autorizzata a svolgere tutte le indagini del caso in via eccezionale anche fuori la giurisdizione comunale qualora sia stato commesso un reato all'interno del loro territorio dovuto dalla flagranza del medesimo.
3. Le altre missioni esterne al territorio comunale per soccorso, calamità e disastri, o per servizi di rinforzo, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o accordi tra l'Amministrazione di Masainas e le altre amministrazioni interessate. In tal caso sarà data comunicazione al Prefetto.

Art. 11

RESPONSABILITA' DELLA COMPAGNIA

1. Per come dispone l'art. 19 della Legge Regionale 15 Luglio 1988 n° 25, la responsabilità della Compagnia concerne le ipotesi di furto o di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati e a tutti i loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.
2. La Compagnia non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla loro custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori, negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
3. Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia Barracellare risponde alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazione fornita, e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate.

4. Il rimanente 30% unitamente alle entrate di cui all'art. 17 della legge regionale 25/88, costituiscono fondo di garanzia minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.
5. Essendo i Barracelli investiti di una funzione pubblica, il loro compito non è limitato al solo controllo delle proprietà assicurate ma a salvaguardare in genere tutte le proprietà da qualunque reato ai fini del mantenimento dell'ordine e della pubblica sicurezza.

Art. 12

CONTABILITA' ED AMMINISTRAZIONE

ENTRATE DELLA COMPAGNIA

1. Così come è previsto dall'art 17 della Legge regionale 25/88, la gestione finanziaria e contabile della Compagnia Barracellare del Comune di Masainas si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio.
2. La gestione è documentata con la tenuta sotto la cura e responsabilità civile e penale del Segretario, dei registri contabili indicati all'articolo 13 del presente regolamento.
3. Le entrate della Compagnia Barracellare sono così costituite:
 - a. dai compensi per la custodia e la vigilanza dei beni pubblici e dei beni privati ubicati sia fuori che dentro la cinta urbana.
 - b. dalle varie sanzioni amministrative emesse in violazione di leggi e regolamenti comunali;
 - c. dalle somme ricavate dal rilascio e dalla vendita del bestiame sequestrato così come è previsto dagli art. 44,45,46 e 47 del Regio decreto 14 luglio 1898, n° 403
 - d. dai contributi erogati sotto forma di premio dagli enti pubblici o privati;
 - e. da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni di leggi vigenti;
 - f. le funzioni di tesoreria sono disposte dall'istituto di credito cui compete la gestione finanziaria del comune di appartenenza;
 - g. le riscossioni ed i pagamenti sono disposti a mezzo di reversali e speciali mandati di pagamento a firma congiunta del Capitano e dal Segretario;
 - h. al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è obbligatoriamente tenuta a presentare il rendiconto contabile semestrale sull'intera attività svolta, dal quale risulti fra l'altro, il fondo di cassa iniziale, le spese, le entrate, e i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il conto di cassa finale;
 - i. copia dei rendiconti deve essere trasmessa al competente Assessorato Regionale in materia di Polizia Locale;
 - j. il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione tecnico contabile e amministrativa della Compagnia e a tal fine, può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

Art. 13

TARIFFE E INDENNITA'

- 1.** Il Consiglio Comunale fissa ogni tre anni, sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'art. 8 della legge regionale 22.03.1979, n. 19, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia, nonché le indennità per il risarcimento danni.
 - a. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del R.D. 14.07.1898 n. 403.
 - b. Le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione da corrispondere alla Compagnia Barracellare per ogni capo di bestiame assicurato sarà del 5% sul valore accertato.
- 2.** Il compenso può essere versato in un'unica rata al momento dell'avvenuta assicurazione oppure in due rate di cui la prima verrà versata al momento stesso dell'assicurazione e la seconda alla scadenza dei sei mesi successivi.
- 3.** Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.

Art. 14

PERITI E ARBITRATO

- 1.** Nel contratto di assicurazione e di custodia è previsto far ricorso a degli esperti, di cui uno per parte per le perizie e la valutazione dei danni ai beni assicurati.
- 2.** La concorde valutazione dei danni subiti dai proprietari assicurati eseguita dagli esperti, definisce l'entità del danno.
- 3.** Quando vi siano casi in cui non ci sia l'accordo le parti possono richiedere l'intervento di un arbitro.
- 4.** L'arbitro è proposto dalla Giunta Comunale e in seguito nominato dal Consiglio, e dura in carica per tre anni e può essere riconfermato per il successivo triennio.
Per poter essere nominati arbitri occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale
 - b) essere residente nel Comune ove opera la Compagnia
 - c) avere la capacità di assolvere degnamente alla funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.
- 5.** L'arbitro è assistito da due periti indicati dalle parti durante la definizione delle controversie
- 6.** Le spese ed i relativi compensi sono determinati all'art. del presente regolamento e gravano in misura uguale su entrambi le parti.

Art. 15

FUNZIONI DEL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE (SEGRETARIO)

1. Le funzioni tecnico amministrative contabili sono dirette da un Segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme deliberazione della Compagnia Barracellare e scelto fra i componenti della medesima in possesso del diploma di scuola media superiore o altro titolo equipollente.
2. Qualora nessuno dei componenti della Compagnia sia in possesso del titolo di cui al comma precedente, potrà essere nominato Segretario una persona esterna alla Compagnia.
3. Al Segretario è affidata in particolare la tenuta dei registri contabili assumendone la piena responsabilità civile e penale, ed inoltre è affidata la sua presenza durante le riunioni, e la verbalizzazione delle stesse e delle varie delibere. Nell'espletamento delle sue funzioni al Segretario potrà essere affiancato uno o più collaboratori, degnati dalla commissione interna.

Art. 16

OBBLIGHI DEL SEGRETARIO E ORARIO D'UFFICIO

Il Segretario è obbligato a presentare al Sindaco ad ogni sua richiesta, i registri contabili di cui all'art. 13 e depositarli all'archivio comunale entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio annuale.

Il mancato deposito dei suddetti registri è punito con la pena della sanzione amministrativa pari a 25,00

Il Segretario è tenuto ad osservare l'orario d'ufficio che verrà fissato dal Comandante di Compagnia.

Art. 17

TENUTA DEI REGISTRI

1. Il Segretario oltre agli altri obblighi imposti dal presente regolamento, è obbligato a tenere con la massima diligenza i seguenti registri
 - a. registro del personale (brogliaccio)
 - b. registro delle denunce dei beni di cui all'art. 35 R.D.403/1898
 - c. registro degli accertamenti d'ufficio
 - d. registro degli imputamenti
 - e. registro disciplinare
 - f. registro dei danneggiati
 - g. registro dei danneggianti

- h. registri dei rifiuti
- i. registro delle delibere
- j. registro di protocollo
- k. registro delle notifiche semplici
- l. registro delle notifiche giudiziarie
- m. registro dei sequestri amministrativi
- n. registro dei sequestri penali
- o. registro di cassa
- p. registro delle notizie di reato
- q. registro delle citazioni a giudizio
- r. detti registri prima di essere messi in uso dovranno essere numerati in ciascun foglio, e qualora sia obbligatorio dovranno essere vidimati dalle competenti autorità.
- s. I registri di cui ai precedenti punti a); e); l); m); n); p); e q); dovranno essere tenuti dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria addetto, e sotto la sua personale responsabilità e comunque detti registri non potranno essere visionati da persone non autorizzate. I predetti registri dovranno essere separati da quelli di cui ai punti b; c; d; f; g; h; i; ed o; tenuti dal segretario.
- t. Il furto, la distruzione, e la visione dei registri di cui ai punti precedenti sarà punita qualora non costituisca reato con la pena della sanzione amministrativa da 200,00 a 600,00 euro e con la pena accessoria della revoca dell'incarico affidato.

Art. 18

COMPENSO AL SEGRETARIO

1. La misura del compenso spettante al Segretario ed ai suoi collaboratori e determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni ad esso affidate.

Art. 19

SERVIZIO DI NOTIFICA

1. Il servizio di notifica semplice e degli atti giudiziari sarà effettuato da un Agente della Compagnia con un compenso di € 1,00 centesimi per ogni notifica semplice, e di 3,00 € per le notifiche degli atti giudiziari, con rivalsa verso la persona notificata.
2. In tutti quei casi in cui sia espressamente previsto dalla legge, il servizio di notifica speciale sarà effettuato dal Messo Comunale con un compenso pari a € 1,00 centesimi per ogni notifica effettuata con rivalsa verso la persona notificata
3. Il servizio di notifica postale sarà effettuato a mezzo Raccomandata A. R. assicurata.

Art. 20

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1. Le modalità di ripartizione degli utili, devono tenere conto dell'incarico ricoperto da qualsiasi Agente della Compagnia, alle mansioni e relative responsabilità.
2. Non è consentito procedere alla ripartizione degli utili a valere sul fondo di garanzia, prima che non siano stati liquidati e risarciti gli eventuali danni alle proprietà assicurate, e ancora prima che non siano stati deliberati dalla Compagnia ed approvati dalla Giunta Comunale. Sono ammesse sul predetto fondo di garanzia esclusivamente le anticipazioni di cassa con il reintegro per far fronte alle spese ordinarie per il funzionamento della Compagnia stessa, nella misura non eccedente il 30% della dotazione.
3. Al personale che non ha prestato servizio non spetta alcuna quota degli utili

Art. 21

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI DISCIPLINARI

1. Tutte le somme provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie emesse per violazioni commesse dal personale in servizio, sarà ripartito fra tutti gli altri componenti a fine esercizio.

Art. 22

MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

- 1) Nella ripartizione degli utili si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 15 luglio 1988 *N* 25.
- 2) A tal fine sarà corrisposto un'indennità di carica, avente un importo in aggiunta al premio annuale degli utili spettanti nella seguente modalità:
 - a) al Capitano il 15%
 - b) al Tenente il 10%
 - c) **al S. Tenente il 10%**
 - d) ai sottufficiali il 5%
- 3) Alla compagnia barracellare comunale è data facoltà sulla modalità di ripartizione periodica degli utili da destinare a ciascun componente avente diritto e a seconda del grado e della mansione ricoperta.
- 4) La modalità di suddivisione periodica degli utili, scelta sulla base di quanto stabilito dall'assemblea dei barracelli, prenderà luogo nelle modalità di seguito descritte: suddivisione bimestrale, quadrimestrale, semestrale.

- 5) Ogni modalità di suddivisione periodica degli utili è decisa dall'assemblea dei barracelli che si terrà ogni 15 del mese di gennaio del nuovo anno avente come ordine del giorno 'Distribuzione periodica degli utili dell'anno precedente'.
- 6) La quota residua degli utili sarà ripartita tra gli altri appartenenti della Compagnia tenuto conto del numero dei servizi effettuati.
- 7) Per utili di esercizio si intendono tutte le entrate realizzate durante il corso dell'anno dopo avere sottratto le somme dovute per le spese di gestione.
- 8) Tutte le somme riscosse dalle violazioni disciplinari inflitte al personale della Compagnia, saranno registrate su un apposito registro. Le altre somme ricavate dalle sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti e altre disposizioni di legge e versate alla Compagnia saranno registrate su apposito registro.

Art. 23

CONTROVERSIE

- 1) Le controversie tra il Segretario e la Compagnia e i suoi componenti per la ripartizione degli utili potrà essere risarcita in via amministrativa dal Sindaco. Per le controversie di qualsiasi specie il personale ha la facoltà di farsi assistere da un consulente sindacale delegato esperto in materia, sempreché detto personale sia regolarmente iscritto al S.A.B.

Art. 24

ASSICURAZIONE E CUSTODIA DEI BENI

1. Per quanto dispone l'articolo 4 della Legge Regionale 15 Luglio 1988 n° 25, i beni indicati dall'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n° 403 i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia Barracellare, che ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale deve assicurare la vigilanza e la loro custodia.
2. Non è obbligatoria la denuncia delle proprietà le quali siano chiuse ai sensi dell'art. 8 della Legge 2 Agosto 1967 n° 799, ed ai fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.
3. L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 28 aprile 1978 n° 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro del Comune di appartenenza della Compagnia e compresi nelle materie di cui all'art. 2 della legge regionale 25/88.
4. Tutti gli altri beni pubblici e privati, non compresi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, potranno esser poste alla custodia alla Compagnia con le modalità previste dal presente Regolamento.
5. La denuncia dovrà farsi dai proprietari per iscritto con l'indicazione di ogni appezzamento, con il numero di mappa e foglio e l'esatta indicazione nonché il tipo

di coltura a cui è adibito ogni singolo appezzamento e la consistenza esatta del bestiame posseduto.

6. Per tanto dovranno essere sottoposte alla denuncia per l'assicurazione i seguenti beni:
 - a. le proprietà comunali;
 - b. beni pubblici;
 - c. beni privati;
 - d. fabbricati rurali;
 - e. i pascoli;
 - f. coltivazione di ortaggi;
 - g. piantagioni di qualsiasi tipo (agrumeti, oliveti, vigneti ecc.)
7. gli allevamenti di capi ovini, suini, bovini, equini, e caprini; i proprietari dei predetti beni, dovranno presentare regolare denuncia compilando un apposito modulo che dovrà essere consegnato agli uffici della Compagnia.
8. A tal fine il Comando Compagnia qualora si riscontrino delle irregolarità attiverà le opportune indagini di polizia ed inoltrerà regolare rapporto informativo all'ufficio competente.
9. Qualora venga compiuto un danno di qualunque genere alle colture o agli allevamenti non coperti dall'assicurazione come prescritto di cui sopra, la Compagnia non è tenuta ad alcun risarcimento.
10. I proprietari dei beni indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia Barracellare che, a norma del presente regolamento, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.
11. È obbligatoria l'assicurazione delle colture di qualsiasi specie dei terreni, anche per uso di pascolo del bestiame, alle condizioni e alle tariffe che saranno approvate ai sensi dell'art. 20 della L.R. N. 25/'88, tariffe che potranno essere aggiornate con delibera del Consiglio Comunale.
12. I beni da assicurare alla Compagnia Barracellare sono tutti quelli indicati nell'art.35 del R.D. 14/7/1898 n, 403, fatte salve le eccezioni del 4° comma dell'art. 4 della L.R. 15.07.1988 e la facoltativa prevista dal comma 6° dell'art. 4 della stessa legge regionale.
13. Le responsabilità della Compagnia per i beni assicurati di cui al comma precedente sono quelle indicate nell'art. 19 della Legge Regionale 15/7/1988 n. 25.
14. La Compagnia, finite le semine, avvertirà con pubblico bando, l'obbligo di denunciare il seminato entro un dato termine, mentre i proprietari avvertiranno a loro volta la Compagnia dell'inizio e del termine delle nuove piantagioni che essi faranno.
15. Trascorso il termine di 24 ore dal momento del danno, non saranno ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi.
16. Per i proprietari che omettono di presentare la denuncia dei danni subiti nel termine delle 24 ore non verrà risarcito a favore dei medesimi alcun danno. Sarà considerata falsa denuncia quella in cui beni denunciati non fossero conformi all'estensione realmente posseduta e il proprietario sarà soggetto ad una sovra tassa pari al 20% dei diritti dovuti.
17. La Compagnia provvede alla verifica d'ufficio, dandone avviso all'interessato, potendo introdursi nei poderi o in quelli per i quali sorgessero dubbi sulla esattezza della denuncia, per eseguire le verifiche opportune. La denuncia dovrà essere eseguita e notificata all'interessato a cura e spese della Compagnia Barracellare. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta del Comune di appartenenza della Compagnia entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento stesso.

18. È facoltativa la denuncia per i fondi chiusi che ai sensi dell'art. 8 della legge 02.08.1967 n° 799 ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.
19. È obbligatoria, presso la Compagnia Barracellare, l'assicurazione degli animali non indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.
20. L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della L. R. 28 Aprile 1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono, in regime di concessione, di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art. 2, primo comma, della L. R. 15 luglio 1988, n. 25.
21. Gli altri beni, pubblici o privati, non ricompresi nelle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 4 della predetta legge, potranno essere affidati in custodia alla Compagnia Barracellare mediante convenzione stipulata fra le parti interessate.

Art. 25

PREMI DI ASSICURAZIONE

1. Per tutti i beni su cui la Compagnia è chiamata a rispondere, è dovuta alla medesima un premio di assicurazione; le colture plurime all'interno dello stesso fondo, saranno assoggettate a doppia tassazione, cioè dovrà essere corrisposto, in base alle tariffe vigenti, il premio per ogni singola coltura (es. un oliveto ove si coltivano patate, sarà assoggettato alla tariffa per oliveto, e alla tariffa per le patate).
2. Il premio sarà fissato da una specifica deliberazione del C.C. secondo le voci riportate alla pagina successiva.

TIPO DI COLTURA

€uro/Ha x Anno (a) 5% di b) Valore assicurato €uro /Ha x Anno b)

Pascolo	Da 3,00	a 60,00
Foraggiere	Da 5,00	a 100,00
Altre colture erbacee	Da 4,00	a 80,00
Vigneto	Da 10,00	a 200,00
Frutteto	Da 23,00	a 460,00
Impianti silvo forestali	Da 10,00	a 200,00
Oliveto	Da 14,00	a 280,00
Grano	Da 5,00	a 100,00
Orzo	Da 4,00	a 80,00
Avena	Da 4,00	a 80,00
Barbabietola	Da 9,00	a 180,00
Mais	Da 7,00	a 140,00
Pomodoro	Da 13,00	a 260,00
Patate	Da 13,00	a 260,00
Angurie	Da 13,00	a 260,00
Meloni	Da 13,00	a 260,00
Cipolle	Da 13,00	a 260,00
Carciofo	Da 13,00	a 260,00
Altre ortive	Da 13,00	a 260,00

3. E' dato il compito alla Compagnia di assicurare strutture, immobili e capi di bestiame, impianti e beni accessori fissi o mobili di/o pertinenti del fondo, definendo con l'assicurato i termini contrattuali.
4. Per procedere all'assicurazione dei detti beni, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta per l'eventuale sorveglianza, e la conseguente segnalazione delle proprietà, dei beni e del bestiame che s'intende affidare, indicando la quantità e il valore degli stessi, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
5. L'inoltro della richiesta e della dichiarazione sostitutiva, per l'assicurazione degli immobili e del bestiame dovrà pervenire entro il 30 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui si intende assicurare il bene.
6. In caso di presentazione di un numero di richieste, utili per l'attivazione del servizio di vigilanza, custodia e assicurazione dei beni da affidare alla compagnia barracellare, sarà
7. attivata la procedura di mercato per l'analisi dei costi, e la conseguente determinazione delle tariffe da corrispondere alla compagnia per i servizi resi.

Art. 26

ATTIVITA' DI VIGILANZA SU PROPRIETA' DIVERSE

DA QUELLE DI CUI al R.D. 403/1898 e L. R. 25/88

1. In base a quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n° 6889 del 21 Maggio 2001 e dalla sentenza emessa dalla Commissione Tributaria di Cagliari in data 22 ottobre 1996; e 22 luglio 1998, la Compagnia Barracellare può percepire compensi negozialmente pattuiti in corrispettivo per attività di vigilanza su proprietà diverse da quelle stesse assicurate, svolta e in aggiunta e parallelamente a quella istituzionale prevista per la salvaguardia dei beni di cui all'art 35 del R. D. 1898/403, e la L. R. 15 luglio 1988, n° 25.
2. Qualora la locale Compagnia Barracellare svolga l'attività di vigilanza non rientrante tra quelli previsti dall'art. 35 del R. D. n° 403 del 1898 e della legge 15.7.1988 n° 25 come sopra descritta è obbligata alla tenuta i registri contabili di cui all'art. 14 comma 1 lettera b) del D.P.R. 29.9.1973 N° 600, e sarà altresì obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi assoggettabile alla ritenuta IRPEG e all'ILOR (ora IRAP) di cui all'art. 4 del succitato D.P.R. 1973/600.

Art. 27

VERIFICHE E ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. Gli agenti della Compagnia sono tenuti in ogni momento alla verifica sulla reale esistenza dei beni di cui all'art. 21 precedente.

Art. 28

DENUNCE DEI FURTI, E DEI DANNEGGIAMENTI IN GENERE

1. I proprietari dei beni assicurati, che avessero subito danneggiamenti o furti alle loro proprietà affidate alla custodia della Compagnia dovranno presentare regolare denuncia presso il Comando Compagnia entro e non oltre le 12 ore dell'avvenuto accertamento.
2. A tal fine gli Agenti attiveranno le opportune indagini di polizia giudiziaria, per lo scoprimento degli autori e dandone comunicazione di notizia di reato alla Competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.
3. La Compagnia scaduto il termine delle 12 ore dall'avvenuto danno se non è stata data alcuna denuncia non è tenuta ad alcun risarcimento.
4. Il Segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.
5. Perché la Compagnia debba rispondere dei danni individuati dal regolamento dei covoni di grano, orzo, manipoli di fave, mucchi di ceci, piselli, cicerchie, lenticchie e uva è necessario che il proprietario ne faccia speciale denuncia non appena mietuto o estratto dal suolo, indicando il numero e il sito ove si trovano.
6. La Compagnia può verificare l'esattezza della denuncia.
7. Il tempo in cui detti frutti si sogliono lasciare sul terreno, non potrà estendersi oltre i seguenti limiti, oltre i quali cessa la responsabilità della Compagnia:
 - gg 5 per i covoni di grano, orzo, mucchi di ceci, piselli, cicerchie, lenticchie e uva; gg. 20 per i manipoli di fave.
8. La Compagnia risponderà della legna tagliata nei poderi denunciati e nei tralci di vite, purché ne venga fatta regolare denuncia; la responsabilità della Compagnia si estende a 10 giorni per la legna ammucchiata, a 20 giorni per i fasci e tralci di vite.
9. Perché la Compagnia risponda dei danni causati alle case di campagna, geccali o serrature in ferro, all'atto della denuncia i proprietari, debbono a loro spese, ed a mezzo di un tecnico scelto d'accordo con la Compagnia, far predisporre perizia dettagliata.
10. La Compagnia non risponderà dei danni ai proprietari negligenti nella raccolta dei frutti maturi che lascino trascorrere i seguenti termini:
 - per le fave, orzo, piselli, lenticchie il 30 giugno
 - per il grano, ceci, cicerchie il 31 luglio
 - per le mandorle il 15 ottobre
 - per l'uva il 20 novembre
 - per i fichi d'india, fagioli, pomodori il 30 novembre
 - per le olive il 31 marzo
 - per gli agrumi il 30 maggio
11. Salvo eccezioni da concordare tra assicurato e Compagnia, è proibito attraversare o introdursi, senza alcun giustificato motivo, nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura.
12. È ugualmente è proibito a tutti indistintamente cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o uva; è egualmente proibito, prima che sia ultimata la vendemmia, raccogliere grappoli o racimoli.
13. I contravventori sono passibili di sanzione amministrativa di € 25,00 salvo l'azione penale.
14. Saranno, altresì, oggetto di sanzione amministrativa, le infrazioni alle seguenti disposizioni:

- A. coloro i quali verranno sorpresi cagionando danni di qualsiasi natura svellendo erba altro nelle altrui proprietà, incorrendo nella sanzione di € 25,00 € oltre il risarcimento danni;
- B. coloro i quali, con qualsiasi mezzo meccanico, specialmente trattori, verranno sorpresi a transitare abusivamente nei terreni altrui, quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere al fondo da coltivare, per il quale è destinato il trattore ma, in tal caso, il trattorista deve scegliere il passaggio ritenuto il più breve e una volta raggiunto il fondo deve eseguire i lavori, senza sconfinare dal proprio limite.
15. I trasgressori saranno passibili di una sanzione di € 30,00 oltre il risarcimento danni.
16. Al bestiame non domito in genere è fatto divieto di introdurlo a scopo di pascolo nelle caminiere delle vigne, soggette a tale servitù. Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa di € 50,00 salvo l'azione penale.

ART. 29

INDENNITA' DEI DANNI

1. Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati saranno corrisposte come segue:
 - per il furto o il danneggiamento delle colture il valore assicurato sarà versato alla
 - chiusura di ciascun esercizio finanziario.
2. Il rimborso dell'indennizzo corrisposto dalla compagnia, sarà assoggettato ad una franchigia pari a euro 25,00 (venticinque); quindi, per i danni inferiori a tale somma, nulla è dovuto, mentre a danni superiori sarà corrisposto un indennizzo pari al danno periziato a cui dovrà essere sottratto l'importo della franchigia.

ART. 30

REQUISITI DEGLI ARBITRI

I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art. 21 della L.R. 25 del 15.07.1988, in particolare:

- A. possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
- B. avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune di Masainas
- C. essere persona capace di assolvere degnamente la funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato dai due periti indicati dalle parti.

All'arbitro spettano le seguenti indennità, che gravano in misura eguale sulle parti.

per ogni perizia € 35,00;

per indennità di trasferta a KM € 1/5 del costo per litro di benzina.

Art. 31

TARIFFE – BESTIAME TENTURATO

1. La Compagnia, trovando del bestiame incustodito in terreni altrui, ne deve disporre immediatamente il sequestro amministrativo di cui all'art. 13 comma 2 della Legge 24/11/1981 n° 689, con l'obbligo di custodia e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo contestualmente i proprietari;
2. Per il bestiame tenturato il proprietario pagherà alla Compagnia per i diritti di tentura:
 - Da € 25 a € 500 – sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
 - Da € 50 a € 500 – da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
 - Da € 75 a € 500 – oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
 - Da € 25 a € 500 – a capo bovino, equino o suino a pascolo semplice senza frutti pendenti;
 - Da € 50 a € 500 – a capo bovino, equino o suino a pascolo semplice senza frutti pendenti;
 - Da € 75 a € 500 – a capo bovino, equino o suino a pascolo semplice senza frutti pendenti;
 - Da € 35 a € 500 - sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
 - Da € 40 a € 500 - da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
 - Da € 60 a € 500 – oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
 - Da € 30 a € 500 – a capo bovino, equino o suino a pascolo chiuso o con frutti pendenti;
 - Da € 60 a € 500 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;
 - Da € 80 a € 500 – a capo bovino, equino o suino a pascolo chiuso o con frutti Pendenti.
3. I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.
4. In caso di recidiva il diritto di tentura va raddoppiato.
5. Oltre ai diritti di tentura spettano alla Compagnia per il bestiame tenuto in custodia e vigilato, le spese di custodia e mantenimento come segue:
 - capi bovini, equini e suini € 15,00 x giorno x capo;
 - capi ovini e caprini € 12,00 x giorno x capo;
6. Oltre alla indennità di accompagnamento di €10,00 per ogni ora assistenza di ciascun barracello tenturante.

7. Tutti i diritti di tentura spettano solo agli agenti che hanno eseguito la tentura.
8. La Compagnia, in esecuzione alla custodia e vigilanza di cui all'articolo n° 28, è in obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento della sanzione pecuniaria, in mancanza informa del fatto le autorità competenti.
9. Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica sarà tenuto a versare, a favore della Compagnia, la sanzione pecuniaria del 50% sui diritti stabiliti nei precedenti commi.
10. Il Pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla Compagnia che conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario.
11. In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusivo il bestiame va tenturato ed il proprietario del fondo deve essere informato.
12. I permessi scritti dei proprietari devono indicare con precisione la località, la estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.
13. In ogni caso di bestiame o di qualsiasi accertamento di danno o di reato nelle proprietà assicurate, la compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di 24 h a partire dal momento dell'accertamento.
14. La Compagnia deve pure segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.
15. E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui pasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.
16. Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non abbia comunicato alla Compagnia Barracellare il trasferimento di bestiame, sarà punito con una sanzione pecuniaria:
 - Da € 25 a € 500 - sino a 50 capi ovini o caprini,
 - Da € 50 a € 500 - da 51 a 150 capi ovini o caprini,
 - Da € 75 a € 500 – oltre i 151 capi ovini o caprini,
 - Da € 25 a € 500 – sino a 10 capi bovini, equini o suini;
 - Da € 50 a € 500 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini;
 - Da € 75 a € 500 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini;
17. Se l'infrazione viene compiuta di notte, si applicherà il doppio della suddetta sanzione.
18. E' in facoltà del Capitano di richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura di € 2,00 a capo minuto e € 15 a capo grosso.
19. Tale deposito verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.

20. Il segretario riceverà la denuncia di coltivazione e del bestiame, e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tasse pagate con l'indicazione della registrazione effettuata.
21. La Compagnia può durante l'esercizio riesaminare le denunce fatte ed invitare denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.
22. Se il denunciante così invitato provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, sarà applicata una penale al 10% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni.
23. In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio verrà applicata la penale corrispondente due volte il premio e per le sole omissioni.

Art. 32

RISARCIMENTO DEI DANNI PER IL BESTIAME ASSICURATO

1. La Compagnia risponderà dei danni e dei furti di bestiame che è stato sottoposto alla sua custodia qualora esso sia rinchiuso in luogo sicuro.
2. In caso di morte naturale del bestiame la Compagnia non è tenuta al risarcimento di alcun capo.
3. Per il caso previsto al comma precedente dovrà essere disposta da parte del Comando Compagnia regolare perizia necroscopica sull'animale da parte del medico veterinario che dovrà rilasciare regolare certificato dal quale risulti che l'animale sia deceduto per cause naturali.

Art. 33

CENSIMENTO DEL BESTIAME NELLA GIURISDIZIONE COMUNALE

1. La Compagnia Barracellare è tenuta ad eseguire in tutto il territorio comunale il censimento di tutto il bestiame ovino, caprino, suino e bovino, e di svolgere periodicamente i necessari controlli negli allevamenti al fine di prevenire il furto di bestiame, il pascolo abusivo e il diffondersi di malattie infettive che potrebbero mettere a serio rischio i vari allevamenti in tutto il territorio comunale.

Art. 34

PERMESSI DI PASCOLO

1. È fatto assoluto divieto di far pascolare il bestiame nei terreni pubblici e in quelle private senza regolare autorizzazione della Compagnia Barracellare.

2. I trasgressori saranno puniti ai sensi del presente regolamento e ai sensi e per gli effetti di cui al Regio Decreto 14 Luglio 1898 n° 404.
3. Qualora le pattuglie durante i normali servizi di controllo del territorio, accertino casi di pascolo abusivo, procederanno alla comunicazione di notizia di reato all' Autorità Giudiziaria competente per territorio, così come previsto dalle norme del codice di procedura penale svolgendo ogni atto di indagine per lo scoprimento dei responsabili di tale reato.

Art. 35

SONAGLI AL BESTIAME

1. È vietato condurre il bestiame al pascolo senza essere munito di campanelli, a tal fine dovranno essere muniti almeno uno per ogni cinque capi.
2. I trasgressori saranno puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa da 25,00 a 100,00 euro, la somma è raddoppiata in caso di recidiva.

Art. 36

INFRAZIONI AL R. D. 14.07.1898 *Nº* 404

1. Il personale in servizio è obbligato ad elevare le sanzioni amministrative in violazione a quanto è stabilito dal Regio Decreto 14 Luglio 1898, n° 404 redigendone regolare verbale di accertamento previsto dall'art. 13 della Legge 24 Novembre 1981 n° 689, con le modalità prescritte dall'art. 7 della L. R. 25/88.
2. La pattuglia in servizio potrà sequestrare a seconda dei casi, il bestiame trovato al pascolo senza autorizzazione, o abbandonato nelle proprietà comunali e private sottoposte alla vigilanza ed alla responsabilità della Compagnia Barracellare così come è previsto dall'art. 22 del R. D. 404/1898, a tal fine si dovranno osservare le disposizioni contenute dalla Legge 689/81 e dal D.P.R. 29 luglio 1982 n° 571 richiamati nel presente Regolamento.

Art. 37

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEL BESTIAME

(Vedasi la parte inerente al procedimento amministrativo di cui al D.P.R 571/82)

1. Se il proprietario del bestiame è conosciuto, gli Agenti che hanno accertato la violazione hanno l'obbligo di dargliene avviso mediante notifica mezzo del personale in forza alla Compagnia, ed invitandolo all'immediato ritiro del bestiame entro e non oltre le 24 ore dall'avvenuto avviso, previo pagamento delle eventuali spese a suo carico per la custodia, mantenimento ed eventuale trasporto.
2. Del Sequestro amministrativo sarà compilato regolare verbale di sequestro previsto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n° 689, mentre per quanto riguarda il

sequestro penale si procederà secondo le norme dell'art. 354 e segg. del codice di procedura penale.

3. Il proprietario del bestiame sequestrato, per la sua restituzione dovrà presentare regolare richiesta di dissequestro presso l'ufficio della Compagnia previa esibizione della ricevuta di pagamento delle relative sanzioni accessorie.
4. Se il proprietario del bestiame sequestrato non provvede all'immediato ritiro dello stesso, entro i termini prescritti, l'ufficio della Compagnia procederà a termini di legge alla comunicazione alla competente autorità affinché detto bestiame sia venduto all'asta. Le somme ricavate dalla vendita del bestiame dedotte le spese sostenute spetteranno alla Compagnia Barracellare.
5. Il sequestro non potrà essere impugnato una volta trascorsi tre giorni dalla data di notifica dell'avviso all'interessato.

Art. 38

TUTELA DELLE STRADE COMUNALI

1. Ai sensi del presente articolo gli Agenti della Compagnia Barracellare hanno l'obbligo di elevare violazioni amministrative e comunicare all' Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco):
 - chiunque per incuria, rende impraticabili, le strade comunali, vicinali e assimilate;
 - chiunque sarà sorpreso a scaricare rifiuti solidi urbani o qualsiasi rifiuto nelle campagne e in centro abitato o nelle altrui proprietà.
2. Per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo qualora non costituisca reato ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 152/2006 sarà applicata la sanzione amministrativa ai sensi del medesimo Decreto.
3. Per le violazioni in materia ambientale qualora costituiscano reato gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria inoltreranno ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. relativa C.N.R. (comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica.

Art. 39

RESPONSABILITÀ VERSO L'AMMINISTRAZIONE E VERSO TERZI

1. Per quello che riguarda gli atti sulle le violazioni di leggi e regolamenti commessi nel territorio del proprio comune di appartenenza, tutto il personale comandato in servizio, è direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale oltre a risponderne anche dinnanzi all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.
2. Il Comandante, il Vice Comandante e i Comandanti di reparto, e i sottufficiali, sono responsabili verso il Sindaco o suo diretto delegato della direzione tecnico operativa ed amministrativa della Compagnia Barracellare. Per tanto il personale addetto è tenuto alla rigorosa osservanza delle varie disposizioni emanate dai diretti superiori e

dalle altre autorità competenti al fine di garantire in buon svolgimento dei compiti istituzionali di polizia locale urbana e rurale.

Art. 40

PAGAMENTO DIRETTO DEI DANNI

1. La Compagnia ha facoltà di pagare direttamente al danneggiato la somma spettante una volta terminate le operazioni di verifica e di perizia

Art. 41

COLLABORAZIONE FRA COMUNI

1. Al fine di una migliore realizzazione di servizi particolari annessi all'attività di Polizia Locale i quali interessano congiuntamente il territorio, possono essere costituite apposite intese fra amministrazioni comunali in accordo fra loro.

CAPO II°

NORME REGOLAMENTARI

**SULL'ACCERTAMENTO e CONTESTAZIONE DELLE
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE**

In base alla Legge 24 Novembre 1981 n° 689

e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 42

ATTI di ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 13 Legge 24 novembre 1981 n° 689

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 24 Novembre 1981 n° 689, il personale della Compagnia Barracellare, nella qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria può procedere all'accertamento degli illeciti amministrativi per i quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
2. A tal fine i Barracelli possono: assumere informazioni procedere ad ispezioni di luoghi e di cose diversi dalla privata dimora; procedere a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici, ed ogni altra operazione tecnica.
3. Possono procedere al sequestro cautelare (amministrativo) le cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa nei modi e nei limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria;
4. Possono sequestrare il veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto da assicurazione obbligatoria o senza che per lo stesso sia stato rilasciato documento di circolazione.
5. Qualora non possano acquisire altrimenti elementi di prova possono procedere a perquisizione amministrativa previa autorizzazione del Giudice competente.
6. Alle successive fasi del processo sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 251 e 252 del codice di procedura penale.

Art. 43

ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI

1. L'assunzione di informazioni consiste nella raccolta di notizie, sulle modalità con cui si è verificato il fatto e l'individuazione e la successiva identificazione dei responsabili della violazione amministrativa.
2. I Barracelli in modo particolare durante l'accertamento, potranno interrogare i testimoni e chiedere notizie e chiarimenti alle altre persone informate, potranno eseguire ricerche documentali negli archivi, farsi rilasciare originali e fotocopie di documenti, e compiere in genere tutte le operazioni che essi riterranno più opportune il cui scopo è quello di accertare se vi sia stata commessa una qualsiasi violazione di legge per la quale è prevista la sanzione amministrativa.
3. Gli agenti della Compagnia Barracellare possono interrogare il responsabile della stessa violazione amministrativa, (trasgressore) anche in assenza del difensore di fiducia (avvocato), in quanto «tale obbligo riguarda solo i casi in cui il fatto costituisca reato.

Art 44

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER GLI AGENTI ACCERTANTI

1. Gli agenti della Compagnia Barracellare sono tenuti all'obbligo di:
 - ⇒ individuare i responsabili delle violazioni;
 - ⇒ individuare le persone informate sui fatti ed interrogarle, richiedendo loro informazioni utili al caso;
 - ⇒ avvertire le persone che forniscono le informazioni l'obbligo di dichiarare le esatte generalità e di rispondere secondo verità in ordine ai fatti così come prevedono gli artt. 66 e 362 del Codice di Procedura Penale
 - ⇒ richiedere le informazioni e riportare nel verbale le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, così come è previsto dall'art. 136 del c.p.p;
 - ⇒ se le informazioni hanno lo scopo di identificare il trasgressore, farsi fornire una descrizione precisa della persona;

Art. 45

TERMINE e MODALITÀ

DI TRASMISSIONE DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE

1. I Barracelli immediatamente dopo aver proceduto alla contestazione o notificazione dell'atto nei confronti del trasgressore o nei confronti degli obbligati in solido così come è previsto dall'art. 17 della Legge 689/81, devono inviare il processo verbale di accertamento e contestazione alla competente autorità amministrativa ed allegare il verbale di assunzione di informazioni assieme al rapporto.

Art. 46

ORGANO DESTINATARIO A RICEVERE GLI ATTI DI ACCERTAMENTO

1. Il verbale di accertamento e di contestazione nonché quello di assunzione di informazioni e il rapporto redatti dagli agenti della Compagnia Barracellare, devono essere trasmessi all'ufficio periferico cui sono demandate le attribuzioni e i compiti nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la sanzione (Sindaco, Prefetto, Presidente della Provincia, Presidente o Assessore della Regione). In mancanza dell'autorità di cui sopra il verbale va inviato al Prefetto così come previsto dall'art. 17 della Legge 689/81.
2. Norme di riferimento = art. 13 Legge 689/81 e art. 351 e 356 c.p.p.

Art. 47

ISPEZIONI

1. Il personale in servizio alla Compagnia Barracellare al fine di accertare violazioni amministrative può ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata dimora.
2. A tal riguardo gli agenti della Compagnia Barracellare al fine constatare direttamente lo stato dei luoghi e delle cose in cui esse si presentano, redigendone apposito verbale di ispezione, potranno ispezionare solo le cose ed i luoghi posti alla vista pubblica e fra queste: veicoli, e motoveicoli, banchi di venditori ambulanti, attività eseguite all'aperto, cantieri edili, attività contenute nei pubblici esercizi, bar, negozi, magazzini, spacci, luoghi di lavoro, officine, carrozzerie, fabbriche di qualsiasi genere, autodemolizioni, laboratori artigiani, capannoni, uffici vari, studi professionali, sedi di enti, istituti e società.

ART. 48

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER GLI AGENTI ACCERTANTI

1. Gli agenti della Compagnia Barracellare i quali abbiano proceduto ad ispezioni di cose e di luoghi fuori dalla privata dimora, tendenti ad accertare delle violazioni amministrative, sono obbligati a redigere gli opportuni atti nei quali devono:
 - indicare il luogo ove l'atto viene compiuto e i motivi che hanno determinato l'accertamento.
 - Identificare la persona titolare del luogo e della cosa sottoposta ad ispezione (art. 349 c.p.p.)
 - Avvertire la persona che ha facoltà di nominare o farsi assistere da un difensore o da un'altra persona di fiducia purché prontamente disponibile (art. 249, e 365 del c.p.p.)
 - Descrivere ed osservare lo stato attuale dei luoghi e delle cose, descrivere dettagliatamente e sistematicamente tutto quello che si presenta dinanzi agli agenti, dall'esterno verso l'interno, dal basso verso l'alto, da destra a sinistra.
 - Riportare l'esito dell'accertamento nel verbale;

- Riportare sul verbale le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato, (art. 350 comma 7 c.p.p);
 - Riportare sul verbale eventuali osservazioni o riserve del difensore presente all'atto (art. 364 comma 7 c.p.p);
 - Se l'accertamento da esito positivo, contestare l'addebito all'interessato (art. 14 legge 24 novembre 1981 n° 689);
- 2. A tal fine gli agenti accertanti dovranno provvedere alla redazione della seguente documentazione obbligatoria:**
- verbale contestuale di ispezione amministrativa; il quale deve essere firmato è sottoscritto da tutti gli intervenuti per ogni foglio (art. 137 c.p.p.);

Art. 49

TRASMISSIONE DEL VERBALE DI ISPEZIONE

1. Il processo verbale di ispezione dovrà essere allegato al rapporto da inviare alla autorità amministrativa competente.
2. Qualora vi siano casi in cui possano essere ravvisati dei reati, una copia del suddetto atto potrà essere inviato anche alla competente autorità giudiziaria.

Art. 50

RILIEVI SEGNALETICI, DESCRITTIVI E FOTOGRAFICI

1. Così come è previsto dall'art. 13 primo comma della L.689/81 i Barracelli nella loro qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria possono procedere a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici ed ogni altra operazione tecnica.
2. Tali atti consistono nella descrizione di una determinata situazione in cui si presenta al momento dell'accertamento. Il rilievo fotografico o segnaletico consiste nella ripresa di una determinata situazione di luoghi o cose con l'utilizzo della macchina fotografica o una videocamera.
3. Detti rilievi vanno allegati al rapporto. Per questi atti non è necessaria alcuna autorizzazione o limitazione tranne nel caso in cui i Barracelli debbano penetrare in luoghi costituenti privata dimora, in questa ipotesi dovranno richiedere l'autorizzazione all'autorità giudiziaria.
4. Le operazioni tecniche consistono in genere in tutte quelle operazioni che richiedono specifiche competenze in determinate materie come i prelievi, le analisi di campioni e consimili.
5. Nessuna particolare limitazione è necessaria per lo svolgimento di queste ultime operazioni.

Art. 51

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER I BARRACELLI.

Durante l'esecuzione dei rilievi segnaletici, descrittivi, e fotografici,

1. Il personale della Compagnia Barracellare qualora provveda agli accertamenti amministrativi mediante lo svolgimento di rilievi segnaletici, descrittivi, e fotografici, nonché con ogni altra operazione tecnica, saranno tenuti obbligatoriamente a redare apposito verbale nel quale saranno esposti in modo chiaro e dettagliato i fatti avvenuti al momento dell'accertamento.

Art. 52

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

art. 13 comma 2 – Legge 24.11.1981, n°689

1. L'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n° 689 al 4° comma prevede che gli Agenti e gli ufficiali di polizia Giudiziaria possono procedere al sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. Per tanto i Barracelli nella loro qualità di Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, possono sequestrare, per rendere poi possibile la confisca solo quei beni (bestiame, corallo, legnatico, sughero, pescato autoveicoli ecc.) che possono essere confiscati (art.20)
2. In questa ipotesi i Barracelli dovranno osservare tutte le norme e le procedure previste dall'art. 354 del c.p.p, quindi dovranno redigere il relativo verbale di sequestro amministrativo osservando tutte le formalità di legge, compreso quello di inviare all'autorità amministrativa competente il verbale di accertamento e di contestazione oltre a quello di sequestro.

Art. 53

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO OBBLIGATORIO

Art. 13 comma 3° L. 24/11/1981 N° 689

1. Gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Compagnia Barracellare del Comune di Masainas, ai sensi dell'art. 13 al 3° comma della legge 689/81, hanno l'obbligo di procedere al sequestro amministrativo del veicolo, motoveicolo posto in circolazione senza assicurazione obbligatoria, o senza che per gli stessi sia stato rilasciato documento di circolazione.

Art. 54

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER I BARRACELLI

Nei casi di sequestro amministrativo obbligatorio

1. Nei casi previsti dall'art. 53 del presente regolamento, e dall'art. 13 comma 3° della L. 24/11/1981 n° 689, gli agenti della Compagnia Barracellare sono tenuti obbligatoriamente a:

- identificare il conducente o il trasgressore, e il proprietario del veicolo o dell'oggetto da sequestrare così come è stabilito dall'art. 349 c.p.p.;
- descrivere dettagliatamente le modalità e le cause che hanno indotto gli Agenti della Compagnia Barracellare a sequestrare l'oggetto della violazione (posto di controllo, posto di blocco operazione di vigilanza ecc.);
- eseguire se necessario al caso gli accertamenti presso il **Centro Elaborazione Dati (CED)**, o presso il **Servizio Di Identificazione (SDI)** tramite la centrale operativa dei carabinieri o della Polizia di Stato; ai quali viene richiesta la verifica dei dati anagrafici del proprietario, del conducente, degli occupanti dell'autoveicolo, al fine di accertare se quest'ultimo possa trattarsi di un eventuale provenienza illecita, e sia per verificare se i documenti siano regolari, oppure che le persone non siano ricercate (art. 349 c.p.p).
- verbale di sequestro amministrativo indicando il luogo ove l'atto è compiuto;
- nel processo verbale dare atto della facoltà che il trasgressore è stato avvertito del diritto di farsi assistere da un avvocato o altra persona di fiducia purché prontamente disponibile (art. 356 e 249 c.p.p)
- procedere al ritiro della carta di circolazione che va allegata al verbale e trattenuta negli uffici del comando compagnia barracellare così come disposto dall'art. 13 comma 3 della legge 689/81 e art. 231 del Codice della Strada;
- avvertire l'interessato che ha facoltà di proporre opposizione al Prefetto, anche immediatamente così come previsto dall'art. 19 della legge 689/81;
- riportare nel verbale le eventuali dichiarazioni dell'interessato (art. 350 comma 7 del c.p.p.)
- indicare nel verbale di sequestro il luogo di custodia e le generalità del custode il quale deve essere avvertito degli obblighi previsti dagli artt. 334, 335, del codice penale e art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n° 571 – vedi Verbale di sequestro mod. 176/A
- fare cessare immediatamente la circolazione del veicolo; lo stesso deve essere prelevato e trasportato nel luogo di custodia in condizioni di sicurezza, il luogo deve essere individuato dagli Agenti operanti e concordato con il trasgressore così come previsto dall'art. 193 del codice della strada;

Art. 55

PERQUISIZIONE AMMINISTRATIVA

1. Nei casi in cui gli Agenti della Compagnia Barracellare i quali durante l'accertamento di illeciti amministrativi, qualora non possano acquisire altrimenti elementi di prova, possono procedere a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Alla perquisizione procederanno solo ed esclusivamente i sottufficiali o gli ufficiali in quanto rivestenti la qualifica di Ufficiali di P. G. **Al tal fine gli ufficiali di P. G. dovranno:**
 - consegnare all'interessato copia del decreto di perquisizione amministrativa rilasciata dall'autorità giudiziaria;
 - **la perquisizione amministrativa** non può essere effettuata prima delle ore 7 del mattino e non oltre le ore 20 della sera;
 - informare l'interessato di avere la facoltà di farsi assistere da un avvocato o altra persona di fiducia purché prontamente disponibile;

Adempimenti obbligatori per i Barracelli

- accertarsi che il decreto di perquisizione sia in regola, cioè che l'indicazione della persona destinataria dell'atto, la delega espressa, data e firma del giudice siano esatti;
- notificare l'atto al titolare del luogo, o in sua assenza a un parente, al domestico, al portiere, al vicino, e nel caso di impossibilità, dandone atto nel verbale e comunque eseguire in ogni caso la perquisizione;
- la perquisizione amministrativa può essere eseguita non prima delle ore 7 e non oltre le ore 20 così come previsto dall'art. 251 del c.p.p. in relazione a quanto disposto dall'art. 13, 4 comma della legge 689/81;
- informare il destinatario che ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da una persona prontamente disponibile così come previsto dagli art. 249 e 365 del c.p.p.
- indicare nel verbale i luoghi dove le cose pertinenti all'illecito amministrativo vengono rinvenute, oltre a descrivere le modalità di occultamento e tutte le eventuali ed immediate dichiarazioni rilasciate dal titolare o responsabile della violazione ai sensi dell'art. 359 comma 7 del c.p.p.;
- elencare eventuali danni arrecati;
- procedere al sequestro delle cose costituenti l'illecito amministrativo redigendone separato verbale di sequestro amministrativo così disposto dall'art. 13, 2° comma della legge 689/81 e art. 252 del c.p.p.;
- contestare la violazione amministrativa accertata compilando il processo verbale di contestazione imposto dall'art. 14 della legge 689/81;

Art. 56

LA CONTESTAZIONE PREVISTA

dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n° 689

1. Quando una pattuglia di Barracelli durante un normale servizio di controllo del territorio procede all'accertamento di un illecito amministrativo, la contestazione deve avvenire quando possibile immediatamente sul posto, sia al trasgressore quanto all'obbligato in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione.
2. Qualora non sia stato possibile contestare la violazione immediatamente sul posto, il verbale dovrà essere notificato all'interessato entro il termine previsto di 90 giorni.
3. I Barracelli che hanno redatto l'atto, dovranno indicare obbligatoriamente le cause che hanno indotto o impediti la mancata contestazione immediata.
4. Si ricorda che per quello che riguarda il verbale di contestazione dovrà essere redatto in triplice copia auto ricalcante di cui una andrà al trasgressore, la seconda all'autorità amministrativa competente, e la terza rimessa agli atti della Compagnia Barracellare.

Art. 57

TERMINE TRASMISSIONE DEI VERBALI

Se il trasgressore non ha provveduto al pagamento della somma dovuta per la violazione entro il termine dei 30 gironi, i Barracelli devono obbligatoriamente trasmettere i relativi verbali alle competenti autorità amministrative, una volta trascorsi i 60 giorni dalla contestazione o notificazione;

Il verbale di contestazione previsto dall'art. 14 della legge 689/81, va allegato al rapporto stabilito dall'art. 17 della legge in esame.

Se i Barracelli hanno proceduto al sequestro amministrativo previsto dall'art. 13, 2° comma della legge 689/81, gli stessi devono informare la competente autorità amministrativa ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge 689/81.

ART. 58

AUTORITA' ALLA QUALE DEVONO ESSERE TRASMESSI

I VERBALI DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE

1. Sindaco, Prefetto, Presidente della Provincia, Regione, in mancanza al Prefetto.
2. **Norme di riferimento** = artt. 13; 14; 15; 16; 17; e 18 della legge 24.11.1981 n° 689

ART.59

NOTIFICA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE

1. L'art. 14 della legge 689/81 al 4° comma stabilisce che gli agenti della Compagnia Barracellare, una volta eseguite tutte le formalità di rito, riguardante l'accertamento e la contestazione dell'addebito al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, qualora non sia stato possibile contestare l'illecito amministrativo immediatamente sul posto, il verbale deve essere notificato entro il termine dei 90 giorni dalla data della contestazione.
 2. La notifica del verbale di accertamento, può avvenire nei seguenti modi:
 - a mano consegnandone copia del verbale presso il domicilio redigendo la cosiddetta "relata di notifica"
 - tramite l'ufficio postale con raccomandata A. R.;
 1. la notifica dei verbali di accertamento amministrativo in alcuni casi particolari può essere eseguita dal messo comunale, o dall'Ufficiale Giudiziario;
- di solito devono provvedere gli stessi Agenti della Compagnia Barracellare, ed in particolare coloro i quali non hanno proceduto direttamente alla redazione dell'atto.

ART. 60

MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE

1. La notificazione che i Barracelli devono obbligatoriamente eseguire, deve rispettare le seguenti modalità;
 - a) mediante consegna della copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi, nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambiente della circoscrizione dell'Ufficio Giudiziario;
 - b) se la consegna non è possibile a mani del destinatario, la notificazione deve essere fatta nel comune del destinatario ricercandolo nella casa a ove esso abita, risiede o dimora, o dove esercita la sua professione così previsto dall'art. 139 codice di procedura civile;
 - c) se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario tranne nel caso previsto nel 2° comma dell'art. 143 del codice di procedura civile, cioè quando non sono conosciuti la residenza, il domicilio, o non è stato nominato un procuratore, l'agente della Compagnia Barracellare deve depositare o consegnare copia dell'atto da notificare in busta chiusa o sigillata su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa intuirsi il contenuto dell'atto.
 - d) Se il destinatario non viene trovato nei luoghi suddetti, gli agenti della Compagnia Barracellare, possono consegnare copia dell'atto medesimo ad una persona di famiglia, oppure ad un addetto della casa, al responsabile dell'ufficio o dell'azienda, purché abbia compiuto il 14° anno di età o che non sia palesemente incapace così previsto dall'art. 139 comma 2 del codice di procedura civile;
 - e) In ogni caso i Barracelli in mancanza delle suddette persone, possono consegnare la copia dell'atto al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e quando il portiere è assente, può essere consegnata copia ad un vicino di casa qualora accetti di riceverla, in base a quanto dispone l'art. 139 comma 3° del codice di procedura civile, in questo caso sia il portiere o il vicino di casa devono sottoscrivere una ricevuta e della consegna deve essere data immediata comunicazione al diretto interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento così disposto dall'art. 139 comma 4 c.p.c.;
 - f) Se il destinatario della notifica vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, gli agenti della Compagnia Barracellare, possono consegnare copia della notifica al Capitano della nave o che ne fa le veci così come previsto dall'art. 139 comma 5° del c.p.c.;
 - g) Quando il comune di residenza non è noto, la notificazione viene eseguita nel Comune in cui il destinatario abitualmente dimora, e se anche questa è ignota, nel Comune del domicilio così come è stabilito dall'art. 139 comma 6° del c.p.c.;
 - h) Qualora non sia possibile notificare il provvedimento per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone suddette, i Barracelli dovranno depositare la notifica presso il Comune ove la notifica deve essere eseguita, affiggendo l'avviso di deposito in busta chiusa sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda ove il destinatario svolge la sua professione provvedendo in seguito a dargliene notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento, così come stabilito dall'art. 140 del codice di procedura civile.

- i) Se non si conosce né la residenza, né il domicilio o la dimora del destinatario, la notificazione si esegue mediante deposito presso il comune dell'ultima residenza e se questa è ignota, in quella dove l'interessato è nato così come stabilito dall'art. 143 comma 1 del c.p.c.

ART. 60 Bis

LIMITI TEMPORALI PER LA NOTIFICA

1. Per quanto riguarda i limiti temporali per la notifica, i Barracelli devono rispettare i seguenti termini:
dal 01 ottobre al 31 marzo, prima delle ore 7 del mattino e dopo le ore 19:00;
dal 01 aprile al 30 settembre, prima delle ore 6 del mattino e dopo le ore 20:00;

ART. 61

NOTIFICA a MEZZO DI SERVIZIO POSTALE

1. Se la legge non dispone diversamente, o comunque non fa assoluto divieto, la notifica può essere eseguita anche a mezzo del servizio postale, così come è stabilito dall'art. 149 comma 1° del c.p.p. per tanto la notificazione viene scritta sull'originale e sulla copia dell'atto stesso, facendo menzione dell'ufficio postale dal quale la notifica viene spedita, la raccomandata deve essere allegata alla copia in originale.

ART. 62

ORGANO DESTINATARIO

1. La comunicazione dell'avvenuta notifica deve essere inviata alla competente autorità amministrativa competente per la materia, in mancanza di essa al Prefetto così disposto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

ART.63

TERMINE DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DELLA NOTIFICA

1. La notifica deve essere inviata una volta scaduti i termini dei 60 giorni dalla data in cui il pagamento in misura ridotta deve essere eseguito.
2. **Norma di riferimento:** art. 14 comma 4° legge 689/81 e artt. 137 149 del c.p.c.;

CAPO III°

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

D.P.R. 29 Luglio 1982, n° 571.

Norme per l'attuazione degli art. 13, 2° e 3° comma, art. 15 ultimo comma e art. 17 penultimo comma della Legge 24 Novembre 1981 n° 689 riguardante modifiche al sistema penale.

Art. 64

Modalità di sequestro amministrativo

previsto dall'art. 13 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

1. In riferimento a quanto dispone l'art. 13 comma 2 e 3 della legge 689/81 richiamata dalla Legge regionale 15 luglio 1988 n° 25, in base a quanto dispone l'art. 4 del D.P.R. 571/82, i Barracelli nella loro qualità di Pubblici Ufficiali ai quali è affidato il potere di sequestrare le cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, sono tenuti a redigere relativo verbale di sequestro amministrativo, nel quale devono essere elencate le cose sequestrate.
2. Una copia del verbale di sequestro deve essere consegnata all'interessato al quale le cose sono state sequestrate, inoltre l'atto deve contenere l'indicazione dell'Autorità Amministrativa competente alla quale l'interessato può proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge 689/81.

Art. 65

Cose sequestrate - apposizione dei sigilli

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 29 luglio 1982 n° 571, ove è possibile, le cose sequestrate dai Barracelli devono essere assicurate mediante apposizione del sigillo dell'Ufficio cui appartiene l'agente accertante che ha proceduto al sequestro, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio cui appartiene l'agente.
2. In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 del citato D.P.R. 571/82, nel caso in cui le cose sequestrate siano deperibili o comunque si possono alterare, l'ufficiale di polizia giudiziaria o il responsabile del reparto e del servizio cui appartiene l'agente accertante, deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente (*sindaco, presidente della regione, della Provincia ecc.*) a ricevere il rapporto indicata dall'art. 18 della Legge 689/81, e dalle altre disposizioni di cui al Capo I° del D.P.R. 571/82, e dall'art 93 Capo II° del Decreto legislativo 30 Dicembre 1999 n° 507 concernente l'indicazione degli uffici competenti a ricevere il rapporto.
3. L'autorità amministrativa alla quale viene inviato il rapporto, se ritiene di dovere mantenere il sequestro delle cose deperibili, può autorizzare i Barracelli alla loro

alienazione o distruzione, disponendo se del caso, che delle stesse siano eseguite delle fotografie, oppure siano prelevati dei campioni.

Art. 66

Rilascio di copie di documenti sequestrati

1. Qualora i Barracelli abbiano sequestrato documenti o atti, i diretti interessati ai quali sono stati sequestrati possono chiedere all'autorità amministrativa competente con istanza esente da bollo il rilascio di copie autentiche.
2. La predetta autorità amministrativa, se autorizza il rilascio, ne informa per iscritto il responsabile addetto dell'ufficio cui appartiene l'agente della Compagnia che ha proceduto al sequestro, che provvederà a rilasciare all'interessato le copie dei documenti ed a certificarne l'autenticità.
3. In base alle disposizioni del comma 3° dell'art. 6 del D.P.R. 571/82, sulle copie l'ufficiale responsabile dell'ufficio competente, deve in ogni caso far menzione del sequestro esistente, apponendovi la seguente dicitura:
“il presente documento è sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689”
4. Secondo quanto è previsto dal 4° comma dell'art. 6 del D.P.R. 571/82 il rilascio delle copie dei documenti sequestrati è gratuito, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che saranno a carico del richiedente.

Art. 67

Custodia o distruzione delle cose sequestrate

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 1° del D.P.R. 29/07/1982 N° 571, le cose che gli agenti della Compagnia Barracellare hanno sottoposto a sequestro amministrativo, dovranno essere custodite nell'ufficio del Comando di appartenenza, sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale responsabile del reparto o ufficio dal quale l'agente che ha proceduto al sequestro dipende.
2. Detto potere può essere demandato anche ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria nominato in via permanente dal responsabile del reparto o del Comando.
3. Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 7 del D.P.R. 29/07/1982 N° 571, nel caso in cui le cose sottoposte a sequestro amministrativo previsto dall'art. 13 commi 2 e 3 della legge 689/81, per la loro natura o per altre ragioni non possono essere custodite presso gli uffici del Comando Compagnia Barracellare, il responsabile addetto, può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, il quale deve essere avvisato con atto scritto degli obblighi e delle responsabilità civili e penali connessi all'incarico a egli affidato.
4. Così come prevede il comma 4 dell'art 7 del citato D.P.R. 571/82, dell'affidamento delle cose sequestrate dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al Comando Compagnia Barracellare, deve essere redatto regolare processo verbale di custodia nel quale vanno indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose sottoposte a sequestro amministrativo presso gli uffici della Compagnia. Copia del processo verbale di custodia deve essere

- insieme a quello di sequestro, inviato alla autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto così come è disposto dall'art. 18 della Legge 689/81.
5. Così come stabilito dall'art. 159 del Codice di Procedura Penale l'incarico di custode non può essere affidato ai soggetti che abbiano assunto la qualità di imputati in procedimenti penali.
 6. Qualora ricorrano le condizioni per le quali le cose sequestrate non possano essere custodite presso il Comando di appartenenza dell'agente accertante che procede al sequestro, quest'ultimo in virtù a quanto stabilisce il 5° comma dell'art. 7 del D.P.R. 571/82, nei casi di estrema necessità ed urgenza può disporre di sua propria iniziativa che le cose sequestrate siano custodite in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, il quale deve essere avvisato con atto scritto degli obblighi e delle responsabilità civili e penali connessi all'incarico a egli affidato.
 7. Ai sensi del comma 6° dell'art. 7 del D.P.R. 571/82 del presente atto l'agente accertante deve immediatamente provvedere ad informare per iscritto l'ufficiale di polizia giudiziaria del reparto o ufficio da cui dipende, e quest'ultimo deve confermare, modificare o revocare con rapporto scritto il provvedimento stesso entro il termine dei cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 68

Sequestro di veicoli o natanti

1. Nei casi in cui sia dato avvio al sequestro amministrativo stabilito dal 2° comma e 3° dell'art. 13 della Legge 689/81 di veicoli a motore o di natanti posti in circolazione senza copertura assicurativa obbligatoria o senza che per gli stessi sia stato rilasciato documento di circolazione, e negli altri casi stabiliti dalla legge 689/81, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al Comando Compagnia Barracellare devono darne avviso anche a coloro i quali risultino dai documenti di circolazione, titolari dei diritti reali sulla cosa sequestrata così come dispone il comma 8 dell'art. 7 del D.P.R. 571/82.
2. Per le ipotesi previste dall'art. 8 del D.P.R. 571/82 in caso di sequestro amministrativo di veicoli o natanti operato dal personale del Comando Compagnia Barracellare, il pubblico ufficiale che ha proceduto all'atto di sequestro cautelare, se riconosce che non è conveniente conservare o custodire il veicolo o il natante presso il proprio comando di appartenenza, può disporre che detta custodia può avvenire presso determinati soggetti pubblici e privati individuati dalle Prefetture nominando a loro volta il custode nelle modalità stabilite dal precedente art. 4 informandone il Comandante di Compagnia il responsabile del reparto da cui l'agente dipende, come stabilito dall'art. 7 del D.P.R. 571/82 dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. In ordine a quanto stabilito dal comma 2° dell'art. 8 del D.P.R. 571/82 il Prefetto provvederà, annualmente alla comunicazione dei soggetti pubblici e privati ai quali potrà essere affidata la custodia dei veicoli a motore o dei natanti sottoposti a sequestro.
4. Ai sensi del comma 3° dell'art. 8 del D.P.R. gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al Comando Compagnia Barracellare devono disporre che la rimozione ed il trasporto del veicolo sequestrato ai sensi dell'art. 13 comma 2 e 3 della legge 689/81 debba essere effettuato in relazione alla natura della violazione, ed alle circostanze di tempo e di luogo, nonché alla sicurezza della circolazione, possono altresì disporre che detto trasporto e la stessa

rimozione possa essere effettuata a mezzo di scorta, nonché l'obbligo di effettuare percorsi prestabiliti.

5. Nei casi di sequestro amministrativo di natanti il trasporto degli stessi, deve e essere eseguito secondo le prescrizioni imposte dall'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che ha proceduto al sequestro e con l'ausilio degli ormeggiatori, e del pilota, e sentito se necessario l'ente tecnico.

Art. 69

Consegna del processo verbale al custode – modalità e obblighi

1. Ai sensi del comma 4° dell'art. 8 del D.P.R. 571/82, nel processo verbale di consegna al custode, devono essere descritte le cose e gli altri oggetti sequestrati indicando lo stato in cui essi si trovano, tale adempimento è obbligatorio anche per i veicoli ed i natanti sequestrati.
2. Nel verbale di consegna di custodia redatti dal personale della Compagnia Barracellare devono e essere riportati tutti gli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di osservare le prescrizioni imposte dalla legge, ed in particolare quella relativa all'obbligo di conservare e di presentare le cose, o il mezzo sottoposto a sequestro amministrativo ad ogni richiesta dell'Autorità competente, ammonendolo delle conseguenze penali cui può andare incontro per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte relative alla custodia delle cose sequestrate. La compilazione del verbale di consegna al custode sostituisce l'adempimento previsto dall'art. 5 del D.P.R. 571/82.

Art. 70

Registrazione delle cose sequestrate

1. l'Ufficiale responsabile del servizio o del reparto della Compagnia ai sensi dell'art. 9 1° comma del D.P.R. 571/82, deve annotare in apposito registro dei sequestri amministrativi:
 - a) le cose sottoposte a sequestro amministrativo;
 - b) il relativo procedimento cui si riferiscono;
 - c) l'autorità alla quale deve essere inviato il rapporto ed il verbale di sequestro;
 - d) le generalità del trasgressore e della persona cui le cose sequestrate appartengono;
 - e) le generalità del custode eventualmente nominato ai sensi dell'art. 7 e 8 1° comma del D.P.R.571/82;
 - f) il luogo in cui le cose sottoposte a sequestro sono custodite
 - g) gli eventuali provvedimenti che autorizzano la distruzione delle cose deteriorabili nonché di quella che ne dispongono la confisca amministrativa o la restituzione facendo menzione della data in cui gli stessi provvedimenti sono stati eseguiti.

Art. 71

Esame delle cose sequestrate

1. Ai sensi dell'art. 10 1° comma del D.P.R. 571/82, l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto (Sindaco, Presidente della Regione, Assessore, Presidente della Provincia ecc.) ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, a la facoltà di esaminare direttamente o tramite dei dipendenti delegati in qualsiasi momento, le cose sottoposte a sequestro operato da parte degli agenti o ufficiali della Compagnia dando ordine di eseguire fotografie, o altre riproduzioni, e può disporre altri accertamenti che ritenga opportuni.
2. Detta facoltà spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonché ai loro difensori previa autorizzazione dell'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto.
3. In ogni caso i soggetti sopraelencati ai sensi del 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. 571/82, hanno il diritto di avere a loro spese copia del verbale di sequestro.
4. Nei casi previsti di cui al 3° comma dell'art. 10 del D.P.R. 571/81 quando occorra rimuovere i sigilli apposti alle cose sequestrate, l'autorità procedente ne verifica prima l'identità, e l'integrità, e dopo aver compiuto l'atto per il quale si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, la medesima provvede nuovamente all'apposizione degli stessi con la propria sottoscrizione.
5. Ai sensi del 4° comma dell'art. 10 del D.P.R. 571/82 delle suddette operazioni di rimozione e di apposizione dei sigilli, ne deve essere redatto processo verbale a cura dell'autorità procedente, ed in ogni caso da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Art. 72

Spese di custodia - rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. 571/82 le spese di custodia delle cose sottoposte a sequestro amministrativo operato dal personale della Compagnia Barracellare, sono anticipate dalla medesima.
2. Nei casi in cui venga emessa:
 - a. l'ordinanza di archiviazione;
 - b. l'oblazione;
 - c. la sentenza irrevocabile di accoglimento di opposizione avverso l'Ordinanza di ingiunzione;
 - d. la sentenza contro l'ordinanza che dispone la sola confisca;
 - e. la prescrizione dopo i cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione;
3. Le somme per le spese di custodia delle cose sottoposte a sequestro amministrativo, devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido oppure dal soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.
4. Così come dispone il comma 3° dell'art. 11 del D.P.R. 571/82, la liquidazione delle somme dovute per la custodia delle cose sottoposte a sequestro amministrativo, è effettuata dall'autorità amministrativa competente alla quale è stato inviato il rapporto, salvo il caso previsto dal successivo art. 8.

5. Ai sensi del comma 4 dell'art 11 del D.P.R. 571/82, l'autorità amministrativa competente, richiederà al responsabile del reparto dal quale dipende l'agente della Compagnia Barracellare che ha proceduto al sequestro, l'invio della nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata da relativa documentazione.
6. Per come prevede l'art. 12 comma 1 del D.P.R. 571/82 salvo che la custodia sia affidata allo stesso trasgressore della violazione o all'obbligato in solido, al custode nominato ai sensi del 3° comma dell'art. 7 o comma 1° dell'art. 8 della legge, spetta il diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate. Dette spese per poter essere rimborsate devono essere documentate con regolare ricevuta.
7. Il successivo comma 2° del precitato art. 12 prevede che l'autorità amministrativa può autorizzare il custode nominato di avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse nell'incarico ad egli affidato.
8. Ai sensi del 3° comma dell'art. 12 dispone che le somme spettanti al custode e agli eventuali ausiliari, sono liquidate dalla stessa autorità alla quale è inviato il rapporto di cui all'art. 18 della legge 689/81, tenuto ovviamente conto delle tariffe in vigore e dalle consuetudini locali a richiesta del custode.
9. Il custode può chiedere all'autorità amministrativa competente degli acconti sulle somme dovute.
10. Le somme spettanti al custode sono corrisposte dall'Ufficio del Registro nell'ambito al quale appartiene l'agente della Compagnia Barracellare che ha eseguito il sequestro.
11. Il custode delle cose sequestrate affinché siano liquidate le somme ad egli spettanti, deve produrre all'ufficio del registro la copia dell'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso e rilasciare quietanza dell'avvenuto pagamento.
12. Quando il trasgressore o l'obbligato in solido sia tenuto al pagamento delle spese di custodia se è stata disposta dall'autorità la restituzione delle cose sequestrate, dette somme possono essere versate direttamente dall'interessato al custode.

Art. 73

Restituzione delle cose sequestrate

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.P.R. 571/82, nel caso in cui l'autorità amministrativa disponga con atto motivato la restituzione delle cose sottoposte a sequestro amministrativo, ne dà comunicazione al Comando Compagnia Barracellare che ha disposto il sequestro. A tal fine ai sensi del comma 2 del citato art. 13 del D.P.R. 571/82, il responsabile addetto della Compagnia provvederà a restituire al suo legittimo proprietario quanto sequestrato redigendone relativo verbale.
2. Nell'ipotesi in cui per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate siano incorse delle spese, le medesime non possono essere restituite fino a quando il proprietario delle stesse non abbia versato le somme spettanti per il rimborso delle spese sostenute per la loro custodia. Salvo gli altri casi previsti dal presente regolamento e dalle disposizioni di cui al Regio Decreto del 1898/403 e alle disposizioni della Legge regionale 25/88, il titolare delle cose sottoposte a sequestro amministrativo dovrà versare le somme per le spese di custodia all'ufficio del registro.
3. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del precitato D.P.R.571/82 la Compagnia Barracellare dovrà restituire le cose sequestrate a colui che le deteneva al momento del sequestro, oppure a coloro che abbiano prova di averne diritto e di farne richiesta scritta.

4. Nell'ipotesi in cui vi sia una controversia circa il diritto alla restituzione delle cose o oggetti sequestrati, l'autorità amministrativa competente disporrà la restituzione solo a seguito del provvedimento emanato dalla Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le cose o gli oggetti siano stati sottoposti a sequestro giudiziario il custode dovrà avvertire in forma scritta la suddetta autorità giudiziaria.

Art. 74

Distruzione e alienazione delle cose sequestrate

1. In riferimento all'art. 18 della legge 689/81, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 571/82; la autorità amministrativa competente ordina con ordinanza motivata, la Compagnia Barracellare alla distruzione delle cose confiscate quando il provvedimento che prevede la confisca sia divenuto inoppugnabile.

Art. 75

Vendita delle cose sequestrate

1. Nei casi previsti dall'art. 16 del D.P.R. 571/82 qualora siano scaduti sei mesi dalla data in cui è stato emanato il provvedimento di restituzione delle cose sequestrate, ed il medesimo sia divenuto inoppugnabile, se il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle stesse, non provvede a ritirarle, il Comando Compagnia Barracellare ha l'obbligo di informarne per iscritto l'autorità amministrativa competente che ha disposto la restituzione, quest'ultima provvederà con atto scritto che la Compagnia ponga in vendita le cose sequestrate ai sensi del 1° comma del citato art. 16.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 16 le somme ricavate dalla Compagnia Barracellare dalla vendita delle cose sequestrate, dedotte tutte le spese di custodia sostenute, se dovute al diretto interessato, saranno versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione.
3. Se la vendita delle cose sequestrate o confiscate non può avere luogo, inquanto mancano gli offerenti, l'autorità ha la facoltà di disporre la distruzione. È consentita la distruzione delle cose confiscate o sequestrate quando queste ultime si possano deteriorare o possano essere pericolose per la salute pubblica.
4. Nel caso in cui l'ufficiale responsabile addetto della Compagnia ha motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere causa di grave pericolo per la salute pubblica, dovrà richiedere al competente ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale di procedere ai necessari accertamenti sanitari e di darne da parte di quest'ultima avviso senza ritardo all'autorità amministrativa competente, affinché siano impartite le opportune disposizioni per la loro distruzione.

CAPO IV°

NORME REGOLAMENTARI PER IL PERSONALE

Art.76

Requisiti del personale

1. per poter essere ammessi all'arruolamento nella Compagnia Barracellare del Comune di Masainas è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della Legge 15 Luglio 1988, n° 25, e dal successivo art. 28 del presente Regolamento
 - a) Aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 65° anno di età;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati, o destituito da pubblici uffici;
 - e) aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
 - f) essere in regola con gli obblighi militari.
2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, potranno essere richiesti particolari requisiti preferenziali previsti dal successivo articolo 2 comma 1° lett. a, b, c, d, e ed f.
3. Non sono ammessi a far parte della Compagnia Barracellare coloro che non sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento.
4. La carica di Consigliere Comunale del Comune di Masainas è incompatibile con quella di Agente della Compagnia.

Art.77

Requisiti preferenziali

1. Coloro i quali presenteranno domanda di arruolamento volontario nella locale Compagnia Barracellare del Comune di Masainas, oltre ad avere i requisiti previsti dal precedente art. 76 potranno essere richiesti il possesso dei seguenti requisiti preferenziali:
 - a) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 65°;
 - b) No essere affetti da malattie cardiovascolari, respiratorie, infettive, virali, ecc. che possano pregiudicare l'idoneità al servizio;
 - c) Avere frequentato un minimo corso di preparazione teorico pratico per un primo periodo di tre mesi ed all'ammissione dell'esame di idoneità;
 - d) Coloro i quali avranno superato l'esame finale previsto dal precedente punto c) saranno ammessi all'arruolamento, salvo che essi non abbiano imperfezioni fisiche tali da pregiudicarne l'impiego.

Art. 78

Requisiti alla nomina di Comandante della Compagnia

1. Oltre ai requisiti previsti dall'articolo 11 della legge regionale 15 luglio 1988 n° 25, per essere nominato Capitano della Compagnia Barracellare del Comune di Masainas sono necessari i seguenti requisiti:

- a. avere compiuto il 25° anno di età e non superato il 65°;
- b. aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno cinque anni;
- c. avere sufficiente esperienza nelle mansioni in cui il candidato è tenuto a svolgere.

2. Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b.) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottoufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, delle Guardie di finanza o nell'Arma dei carabinieri.

3. Si potrà altresì prescindere dal medesimo requisito, qualora nel Comune non operi una compagnia barracellare da oltre dieci anni.

Art. 78 Bis

REQUISITI PREFERENZIALI PER LA NOMINA A CAPITANO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Per poter essere nominato Capitano della Compagnia Barracellare si potranno richiedere i seguenti requisiti preferenziali:

In fase di prima costituzione, preferibilmente ove fosse possibile il Comandante è scelto tra i candidati che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza in altra Compagnia Barracellare od avere sufficiente esperienza nelle mansioni in cui il candidato è tenuto a svolgere.

Art.79

Immissione in servizio

1. L'effettiva immissione in servizio del personale appartenente al Comando Compagnia Barracellare di Masainas, è subordinata all'attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza da parte del Prefetto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n° 348.
2. In difetto di tale attribuzione la nomina di Barracello è priva di effetto.
3. **A seguito dell'approvazione dell'elenco dei barracelli da parte del Consiglio Comunale, alla prima data utile**, ciascun componente della Compagnia presterà giuramento dinanzi al Sindaco con la pronuncia della seguente formula:

**“GIURO DI ESSERE FEDELE
ALLA REPUBBLICA ITALIANA
E AL SUO CAPO,**

**DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E LE LEGGI
REGIONALI E DI ADEMPIERE CON COSCIENZA E DILIGENZA
CON L'UNICO INTENTO DI PERSEGUIRE IL PUBBLICO INTERESSE"**

4. Il Sindaco, una volta ultimate le formalità del giuramento, provvede **con proprio decreto** all'atto formale di immissione in servizio della Compagnia.
5. Ogni Agente della Compagnia sarà munito della tessera di riconoscimento di cui al decreto regionale N° 10 del 04/06/2004 dell'Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica settore POLIZIA LOCALE, detta tessera avrà impresso il timbro a secco da parte dell'Amministrazione Comunale.
6. Soggetti appartenenti al comando compagnia deceduti, dimissionari o esclusi saranno sostituiti con le forme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 80

Tessera di riconoscimento

1. Tutto il personale sarà munito di segni di distintivi di grado, oltre ad essere munito di tessera di servizio come previsto dal Decreto dell'Assessore Regionale agli Enti Locali del 04.06.2004 N°10.

Art. 81

Addestramento, formazione ed aggiornamento del personale

1. Gli Agenti, i Sottufficiali, e gli Ufficiali della Compagnia durante tutto il periodo in cui sono in attività, dovranno obbligatoriamente seguire delle lezioni teorico pratiche sulle seguenti materie:
 - principali elementi di diritto amministrativo;
 - legislazione in materia di Pubblica Sicurezza;
 - principali elementi di diritto penale e di procedura penale;
 - principali elementi di Polizia Giudiziaria con compilazione di processi verbali di accertamento;
 - legislazione in materia di armi e principali elementi di uso, maneggio, porto, trasporto delle armi in generale e materie esplodenti.;
 - legislazione sulle varie violazioni in materia di reati ambientali in genere (caccia , pesca, inquinamento ambientale, normativa sugli incendi, ecc.);
2. è altresì obbligatoria la frequentazione dei corsi di aggiornamento periodici indetti dal Comando e dalle varie amministrazioni locali, regionali, provinciali e statali, al fine di permettere a tutto il personale di poter svolgere con maggiore sicurezza e professionalità i compiti d'istituto.

Art. 81 Bis

Poteri di accertamento amministrativo

(Art. 13 Legge 24 Novembre 1981 N° 689)

Per quanto è previsto dall'art. 13, 4° comma della Legge 24 Novembre 1981 n° 689, tutto il personale appartenente al Comando Compagnia è legittimato all'accertamento delle violazioni di norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. A tal fine il personale di cui sopra può procedere ad assumere informazioni, procedere all'esecuzione di ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, può procedere a rilievi descrittivi, fotografici, ed ogni altra operazione tecnica. Gli agenti possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa nei modi e nei limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria.

Possono altresì procedere al sequestro del veicolo o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria, o senza che sia stata rilasciata regolare carta di circolazione.

In conformità a quanto è stabilito dal 4° comma della Legge 689/81 il personale di cui sopra al comma 1° del presente art. 42 oltre che esercitare i poteri di cui sopra quando non possono acquisire altri elementi di prova sono autorizzati previa autorizzazione del Giudice, a procedere a perquisizioni amministrative in luoghi diversi dalla privata dimora, ai fini dell'accertamento di illeciti amministrativi commessi all'interno del territorio comunale di appartenenza.

Alle successive fasi del processo sanzionatorio si osservano le disposizioni di cui agli artt. 250 e 251 del Codice di Procedura Penale.

Art. 82

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI

**(Art. 7 Bis D. Lgs. 18.8.200 n° 267 – art. 16 della Legge 16.01.2003, n° 3 e art. 1
quater comma 5 della legge 20.05.2003 n° 116)**

- 1.** Tutto il personale in forza alla Compagnia è tenuto a far rispettare rigorosamente tutte le varie disposizioni previste dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali così previsto dall' **Art. 7 Bis D. Lgs. 18.8.200 n° 267 – art. 16 della Legge 16.01.2003, n° 3 e art. 1 quater comma 5 della legge 20.05.2003 n° 116.**
- 2.** Per le violazioni alle disposizioni di cui sopra, saranno applicate le varie sanzioni amministrative o penali, redigendone i relativi verbali di accertamento così come previsto dalle varie disposizioni di legge.

Art.82Bis

Comandante della Compagnia

1. Al Comando della Compagnia è preposto un ufficiale avente il grado di Capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli Agenti addetti al servizio.

Art. 83

Obblighi e doveri del Comandante

1. Al Comandante della Compagnia compete il controllo sull'organizzazione tecnica operativa ed amministrativa del Comando diretto operativamente dal Vice Comandante del quale egli è diretto responsabile.
2. Il Capitano provvede al controllo di tutti i tipi di servizi di istituto, sia diurni che notturni, ordinari e straordinari con particolare attenzione a quelli riguardanti la pubblica sicurezza ed ai servizi speciali in occasione di particolari cerimonie, feste e sagre, pubblici spettacoli, e simili.
3. Il Comandante di Compagnia ha l'obbligo di compiere frequenti ispezioni per accertarsi che tutto il personale comandato in servizio svolga correttamente i propri doveri.
4. Si presenta a rapporto dal Sindaco o dal suo delegato ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio.
5. Presenta all'Amministrazione Comunale, sia richiesta, o sia di propria iniziativa, tutte le proposte atte a migliorare in qualsiasi campo tutta l'intera attività di polizia locale.
6. Ha l'obbligo di seguire attentamente e scrupolosamente con estrema diligenza tutti i problemi dell'amministrazione comunale, accertando attraverso dei dati statistici e segnalazioni, le località in cui con maggiore frequenza si verificano problemi che possono arrecare danni, o pericoli di qualsiasi genere.
7. Con le varie amministrazioni locali, (comunale, provinciale e regionale) tiene periodici rapporti per impartire direttive di massima per l'espletamento dei servizi di istituto e per conoscere meglio le necessità del personale, e per le varie esigenze dei servizi al fine di migliorare la qualità degli stessi.
8. Il Capitano è il diretto responsabile sulla buona conservazione di tutto il materiale messo a disposizione della Compagnia, sul corretto uso degli automezzi e di ogni altro oggetto dato in dotazione alla stessa Compagnia, subordinatamente alle responsabilità specifiche ai singoli consegnatari.
9. Al comandante della Compagnia Barracellare gli sono specialmente affidati:
 - a. Le proposte alla conciliazione delle varie contravvenzioni alle leggi e regolamenti dello Stato, di quelle regionali, provinciali e comunali, e la trasmissione dei vari atti amministrativi alle varie autorità competenti a ricevere i rapporti informativi ed i processi verbali di accertamento non conciliabili e non conciliate;
 - b. Il parere istruttorio sulle richieste dei permessi riguardanti le occupazioni di suolo privato curandone la vigilanza e concessione avvenuta, e su ogni altra pratica amministrativa inviata alla Compagnia per l'esame e la competenza specifica;

- c. La destinazione dei servizi fuori sede, preventivamente autorizzati dal Sindaco degli agenti addetti all'uopo richiesti;
- d. La competenza di esprimere il parere sulle domande di permesso, congedo, e aspettativa, presentata dal personale in servizio;
- e. L'inoltro delle proposte di elogi, o di ricompense speciali da conferirsi agli agenti ritenuti meritevoli nell'adempimento del loro dovere;
- f. Il controllo e la trasmissione alla competente autorità giudiziaria (Pubblico Ministero e Giudice) delle varie comunicazioni di notizie di reato ai sensi dell'art. 347 del C.P.P., ed altri eventuali rapporti informativi attinenti alle varie attività di Polizia Giudiziaria.
- g. Eseguire personalmente servendosi del Vice Comandante (Tenente), gli incarichi che gli saranno affidati dai veri organi locali (Comune, Provincia, Regione);
- h. Cura assieme al Vice Comandante, il mantenimento riguardante le relazioni con l'autorità giudiziaria, con i comandi dell'Arma dei Carabinieri (Comando Stazione; Comando Compagnia, Comando Provinciale, e Comando Regionale) Comando Stazione e Comando Regionali Forestali e con i vari Commissariati di Polizia di Stato e il Comando di Polizia Municipale, per garantire il buon andamento generale dei servizi d'ordine pubblico nello spirito di una cordiale e fattiva collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio.

Art. 84

Ufficiale Responsabile al Coordinamento e dei Servizi

ATTRIBUZIONI - OBBLIGHI E DOVERI

1. L'Ufficiale Superiore Responsabile al Coordinamento avente il grado di Tenente è il diretto responsabile del Reparto Operativo, inoltre coadiuva il Capitano e il Sindaco, ed è sotto la diretta dipendenza del Comandante di Compagnia specie per quanto concerne la direzione tecnica operativa ed amministrativa del servizio, disimpegna gli incarichi che dal Comandante e dal Sindaco gli sono affidati. Oltre ai compiti sopraelencati egli è incaricato della formazione ed addestramento del personale, tiene le adunanze, le riunioni, i convegni, disbriga tutte le pratiche tecnico-amministrative, tiene contatti diretti con le altre varie istituzioni ed in particolare con gli Organi Sindacali e Provinciali e Regionali. In caso di servizi straordinari, nei quali siano impegnati numerosi agenti, egli è responsabile sulla direzione dei servizi, adottando tutti i provvedimenti necessari per il corretto svolgimento dei compiti d'istituto.
2. Il Responsabile al Coordinamento deve impegnare ogni diligente prudenza per poter condurre a buon fine le varie incombenze delicate, specialmente quelle di carattere confidenziale che gli siano affidate dal Sindaco e dal Comandante.
3. Il Responsabile al coordinamento in particolare ha l'obbligo di:
 - a. formare ed addestrare tutto il personale dipendente;
 - b. espletare tutte le pratiche amministrative del Nucleo Operativo;
 - c. espletare i servizi d'onore nelle pubbliche cerimonie insieme al Comandante e a tutto il personale;
 - d. Svolgere tutti i compiti di consulenza tecnica.
 - e. curare, sorvegliare costantemente la disciplina degli agenti, controllando periodicamente con frequenti ispezioni il regolare funzionamento del servizio operativo, con l'obbligo di intervenire di persona per coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza, soprattutto durante tutto il periodo di addestramento,

segnalandone prontamente le proposte più opportune per il costante miglioramento del servizio.

- f.** egli e diretto responsabile su tutto quello che riguarda l'andamento del servizio d'onore nelle pubbliche cerimonie badando in modo particolare che tutto il personale sia irreprensibile nel comportamento, nell'ordine personale, nella condotta, e nell'uniforme.
- g.** in caso di assenza o impedimento sostituisce sempre il Comandante di Compagnia.
- h.** disimpegna tutti i servizi di rappresentanza;
- i.** al responsabile al Coordinamento possono essere affidati dal Sindaco speciali incarichi a seconda delle necessità che si possono presentare.
- j.** Tiene direttamente contatti con gli organi sindacali, Confsal, Sab. Sap. e con gli altri enti pubblici a privati addetti ai corsi di Formazione professionale.

Art. 85

Ufficiale avente funzioni Vicarie

ATTRIBUZIONI - OBBLIGHI E DOVERI

1. L'Ufficiale avente il grado di Sottotenente coadiuva il Capitano, ed è sotto la diretta dipendenza di quest'ultimo e dal Vice Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica operativa del servizio, disimpegna gli incarichi che dal Comandante o dal Vice Comandante gli sono affidati. Egli è responsabile sulla direzione dei servizi e dei compiti a esso affidati adottando tutti i provvedimenti necessari per il corretto svolgimento dei compiti d'istituto.
2. Il S. Tenente deve impegnare ogni diligente prudenza per poter condurre a buon fine le varie incombenze delicate, specialmente quelle di carattere confidenziale che gli siano affidate dal Sindaco e dal Capitano e dal Vice Comandante.
3. Il S. Tenente in particolare ha l'obbligo di:
 - a.** espletare le pratiche amministrative del Nucleo Operativo sotto il controllo del Vice Comandante;
 - b.** curare e sottoporre all'approvazione del Comandante del Reparto operativo i turni di licenza per ferie annuali, istruire le pratiche disciplinari, le domande di permesso, di malattia, aspettativa ecc. per il personale in servizio a lui affidato;
 - c.** sorvegliare costantemente la disciplina degli agenti, controllando periodicamente con frequenti ispezioni il regolare funzionamento del servizio operativo, con l'obbligo di intervenire di persona per coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza, segnalandone prontamente le proposte più opportune per il costante miglioramento del servizio.
 - d.** egli e diretto responsabile su tutto quello che riguarda l'andamento del servizio e dei compiti a lui affidati, badando in modo particolare che tutto il personale a lui affidato sia irreprensibile nel comportamento, nell'ordine personale, nella condotta, e nell'uniforme.
 - e.** sostituisce sempre il V.Comandante di Compagnia in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
 - f.** in caso di assenza o impedimento il S.Tenente sarà sostituito da un sostituto nominato dal V.Comandante di Compagnia non prima di averne informato il Comandante.

Art. 86

doveri, ed obblighi del personale comandato in servizio

1. Tutto il personale appartenente al Comando Compagnia non può essere impegnato nel modo più assoluto in servizi diversi da quelli inerenti alle varie funzioni di polizia locale salvo casi di particolare necessità dopo averne ottenuto regolare autorizzazione scritta dal Comandante.
2. Detto personale non può rifiutarsi in alcun modo di essere temporaneamente ed eccezionalmente impiegato in casi di estrema necessità ai servizi diversi da quelli anzidetti prima che il Sindaco ed il Comandante abbia emanato un provvedimento scritto.
3. In tutto il territorio del Comune dove presta servizio il personale appartenente al Comando Compagnia Barracellare deve per la specifica natura delle sue funzioni considerarsi sempre in servizio anche se non comandati, ed in abiti civili.
4. Detto personale è tenuto ad osservare e assolvere con la massima cura e scrupolosa attenzione, e assiduità i doveri d'ufficio e di servizio con sicura conoscenza e stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre ordinanze delle autorità e di tutte le istruzioni e direttive ricevute, collaborando fra loro e sostituendosi a vicenda in caso di assenza o impedimento o altra causa, in modo tale da poter assicurare sempre un ottimo servizio.
5. Indipendentemente dai corsi di formazione, di istruzione e di aggiornamento professionale alla cui partecipazione deve obbligatoriamente partecipare tutto il personale dipendente in modo tale da curare in modo costante il proprio perfezionamento per essere sempre in grado di osservare tutte le varie disposizioni di legge e gli altri ordini imposti dai vari regolamenti.
6. Per tutto quello che riguarda l'attività di polizia, specialmente su quello che riguarda i compiti di istituto, qualsiasi informazione ad essi pervenuta nel corso del loro operato, gli agenti i sottufficiali e gli ufficiali sono tenuti per obbligo di legge a tenere il segreto d'ufficio, chiunque violi detta disposizione rivelando notizie di qualunque genere, le quali debbano rimanere segrete sarà differito alla competente Procura della Repubblica incorrendo alla pena della reclusione da sei mesi a cinque anni secondo i casi, così come dispone l'art. 326 del codice penale.
7. Oltre ad attenersi scrupolosamente a quanto sopra menzionato, tutto il personale della Compagnia Barracellare dovrà obbligatoriamente tenere sempre un comportamento ed un contegno decoroso e distinto. Dopo una qualunque assenza dal servizio tutto il personale è obbligato a prendere immediatamente conoscenza delle disposizioni emanate nel frattempo.
8. Venendo a conoscenza di avvenimenti gravi, o di fatti comunque importanti, che rendono indispensabile la loro opera, tutto il personale appartenente alla Compagnia deve immediatamente mettersi a disposizione dell'ufficio.
9. Al termine di ogni servizio espressamente comandato indipendentemente dalla sua importanza, il personale che ha avuto l'incarico deve obbligatoriamente comunicare al Capitano, al Tenente o al comandante di reparto le eventuali novità ed in particolare ogni fatto o notizia anche di lieve entità, che sono stati rilevati durante lo svolgersi del servizio loro assegnato.
10. I fatti, le situazioni, e tutti gli altri avvenimenti di particolare importanza e gravità che rivestano in particolar modo carattere d'urgenza, dovranno essere immediatamente comunicati senza ritardo al diretto Comandante di Compagnia o al suo diretto sostituto affinché siano presi tempestivamente i necessari adempimenti. Di quanto sopra menzionato sarà redatto a cura degli Agenti accertanti regolare

rapporto informativo ai diretti superiori perché questi ultimi ne diano avviso alle competenti autorità.

11. Oltre ai compiti prescritti di cui sopra derivategli dalle Leggi e dai regolamenti in relazione alla qualifica rivestita, il personale è per legge tenuto allo svolgimento delle seguenti mansioni:

- a) Esercitare una vigilanza attenta continua e scrupolosa affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di Legge, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze in genere;
- b) Limitarsi, nel contestare le infrazioni, a far riferimento alle disposizioni violate, evitando inutili e spiacevoli discussioni, rinviando l'interessato presso gli uffici del Comando Compagnia;
- c) Prestare immediato soccorso o assistenza alle persone o animali, accorrendo prontamente ovunque si renda necessaria la loro opera.
- d) Essere sempre in qualsiasi occasione premurosi e gentili con coloro che chiedono che richiedono informazioni, indicazioni, o assistenza, cercando di assecondarli.
- e) Assumere e divulgare informazioni, praticare ricerche ed accertamenti relativi al servizio del Comando Compagnia;
- f) Svolgere un attento servizio di sorveglianza e di controllo, su tutto l'intero territorio comunale in modo assiduo e costante ed in particolare nel centro abitato durante le ore notturne così come dispone l'art. 16 del R. D. 14.7.1898 n° 403;
- g) Svolgere nel rispetto dei propri doveri un'assidua vigilanza preventiva e qualora occorra repressiva di qualunque comportamento illecito, ed in particolare nei casi di risse, litigi di una certa gravità intervenire prontamente dividendo i contendenti ed in casi di necessità richiedere l'intervento di unità di rinforzo anche da parte di altri organi di polizia;
- h) Prestare soccorso ed assistenza a persone ferite o in difficoltà, dandone immediata comunicazione scritta alla locale autorità di P. S. specie se si abbia motivo di ritenere che da tali fatti siano stati commessi reati.
- i) Svolgere un'attenta sorveglianza del territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e dei regolamenti, ed alle prescrizioni emanate dall'autorità locale di P. S.;
- j) Custodire con cura tutta la documentazione riguardante tutta l'attività di polizia, e fra questi i processi verbali di accertamento amministrativo e penale;
- k) Fare rapporto di ogni reato del quale il personale viene a conoscenza ai sensi dell'Art. 16 e segg. del R. D. 403/1898 e dall'art. 347 del c.p.p., salvo i casi per i quali è prevista la querela da parte delle persone offese. Detto rapporto deve essere inviato senza ritardo alla competente autorità Giudiziaria;
- l) Riattare l'abusiva affissione murale e la distribuzione di manifesti, senza preventiva autorizzazione, nonché vietare la lacerazione o la distruzione di quelli regolarmente affissi;
- m) Cooperare assieme agli altri organi di polizia statali al mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica;
- n) Assolvere incarichi di informazione e di accertamento, e di notizie e rivelazione a richiesta dell'autorità locale di P. S. e degli altri uffici comunali.
- o) Disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, e in ogni altra particolare circostanza oltre a fornire la scorta d'onore al gonfalone.

Art. 87

Disposizioni particolari

1. Il personale appartenente al Comando Compagnia Barracellare essendo stato costituito in forza di Regolamento, deliberato ed approvato nelle forme previste dalla legge dello Stato ed essendo il personale medesimo riconosciuto dal Prefetto, quale Guardie del Comune rientra tra i soggetti di cui all'art. 18 comma 1° del Testo Unico della Legge sugli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. 31 agosto 1907, n° 690.
2. Ai sensi dell'art. 34 del T.U. della Legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. D, 31 agosto 1907 n° 690 i Barracelli vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà in genere, svolgono servizio di prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni previste dalla legge all'arresto dei delinquenti, curano altresì l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello stato, delle province e del Comune di Masainas come pure alle ordinanze del Sindaco, prestano soccorso in tutti i casi di pubblici e privati infortuni.
3. Ai sensi dell'art. 36 del succitato testo unico, i Barracelli nella loro qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza devono informare prontamente per iscritto il Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Pubblica Sicurezza di ogni reato, e qualsiasi altro avvenimento importante che accada nei luoghi ove essi prestano servizio.
4. Nei casi urgenti le informazioni di cui al comma precedente, il personale della Compagnia potrà comunicarle al Sindaco verbalmente, per poi riferirle obbligatoriamente per iscritto con rapporto dettagliato, osservandone obbligatoriamente anche le prescrizioni contenute nel codice di procedura penale.
5. I Barracelli in casi particolari hanno l'obbligo di distendere verbale e fare rapporto al Sindaco su tutto quanto hanno eseguito o potuto osservare durante lo svolgimento del loro servizio così previsto dall'art. 37 del T. U. di cui al R. D. 690/1907.

Art. 88

Ordine gerarchico - Funzioni e qualifiche di grado

1. Per quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento per le Compagnie dei Barracelli in Sardegna approvato con Regio Decreto 14 Luglio 1898 n° 403 essendo i Barracelli equiparati al personale del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (ora Polizia di Stato) l'ordine gerarchico, le funzioni, e le qualifiche di grado sono così composti:

<i>Grado di appartenenza</i>	<i>Funzioni</i>	<i>Qualifica funzionale</i>
Capitano	Comandante di Compagnia Ufficiale Comandante del Corpo	Agente di P. S. e Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Tenente	Vice Comandante di Compagnia Ufficiale Responsabile al Coordinamento e al controllo	Agente di P. S. e Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Sottotenente	Vice Comandante vicario Ufficiale Responsabile al controllo	Agente di P. S. e Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Luogotenente	Responsabile al Coordinamento	Agente di P. S. e Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Maresciallo Capo	Responsabile del servizio	Agente di P. S. e Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Maresciallo ordinario	Responsabile del servizio	Agente di P. S. e Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Maresciallo	Responsabile del servizio	Agente di P. S. e Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Brigadiere capo	Responsabile del servizio	Agente di P. S. e Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Brigadiere	Responsabile del servizio	Agente di P. S. e Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Vice Brigadiere	Responsabile del servizio	Agente di P. S. e Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Appuntato scelto	Operatore di Polizia locale	Agente di P. S. e di Polizia Giudiziaria
Appuntato	Operatore di Polizia locale	Agente di P. S. e di Polizia Giudiziaria
Agente scelto	Operatore di Polizia locale	Agente di P. S. e di Polizia Giudiziaria
Agente	Operatore di Polizia Locale	Agente di P. S. e di Polizia Giudiziaria

Art. 89

Armamento individuale e porto delle armi

1. In riferimento all'art. 18 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 ed art. 3 lettera c) dello Statuto speciale della Regione Sardegna, ed art. 12 del D.P.R. 348/79, in base a quando prevede l'art. 1 della Legge Regionale 25/88 il personale appartenente al Comando Compagnia Barracellare del Comune di Masainas svolge servizio di Polizia Locale Urbana e Rurale, pertanto il personale comandato in servizio con la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, e ai sensi dell'art 15 del R. D. 14/07/1898 n° 403, e art12 del D.P.R.348/79 è autorizzato al porto senza licenza delle armi i cui

modelli devono essere iscritti al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n° 110, e successive modifiche.

2. Pertanto il personale è autorizzato al porto delle seguenti armi comuni.
3. arma lunga a canna rigata o a canna liscia a caricamento manuale singolo o semiautomatico munito di caricatore prismatico
4. sciabola per i soli servizi di rappresentanza;
5. il porto delle armi da fuoco di cui ai punti 1° 2° è consentito ai soli fini di difesa personale.
6. Il personale in servizio quando sia in uniforme è obbligato al porto dell'arma in dotazione.
7. L'arma in dotazione è data a tutto il personale in via continuativa in quanto il Comando non dispone di locali sufficientemente sicuri per la diligente custodia delle armi stesse.

Art. 89 Bis

Revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza

1. Il Prefetto sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza quando accerti di venir meno di alcuno dei requisiti di cui all'art. 11 della Legge Regionale 25/88 e di cui all'art. 5 del D. P. R. 28 Maggio 2001 N° 311.
2. Nell'esercizio delle sue piene funzioni di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, tutto il personale della Compagnia Barracellare quando è richiesta la loro opera da parte delle altre forze di Polizia previa disposizione del Sindaco, essi saranno alle dipendenze dell'autorità che ne ha richiesto la loro collaborazione.

Art. 90

Uso delle uniformi in servizio

1. Tutto il personale del Comando Compagnia Barracellare durante lo svolgimento dei servizi di polizia urbana e di rappresentanza è obbligato di vestire l'uniforme ordinaria corredata dai seguenti accessori: berretto d'ordinanza, camicia, cravatta nera, giacca, pantalone, e scarpe basse nere, e guanti neri in pelle; mentre per i servizi di polizia rurale è obbligato a vestire la relativa uniforme da campagna.
2. Per le occasioni di pubbliche cerimonie tutto il personale è tenuto ad indossare i relativi accessori per l'uniforme ordinaria sia estiva che invernale che andranno a completare l'alta uniforme di rappresentanza.
3. Qualora esistano particolari condizioni il personale potrà previa autorizzazione del Comando o del responsabile svolgere i compiti di istituto in abiti civili.
4. L'inosservanza delle direttive sopra descritte è punita con la sanzione amministrativa da 85,00 e a 250.00 euro e viene raddoppiata in caso di recidiva.

Art. 91

Caratteristiche delle uniformi

UNIFORME ORDINARIA “DROP”

Punto A - BERRETTO

Per tutto il personale il copricapo è di colore verde (Mod. Bulgaro) provvisto di un profilo di colore giallo oro sulla parte superiore, al centro reca:

Per gli **Ufficiali**:

un fregio ricamato in **filigrana** composto da sei foglie d'alloro di colore oro con al centro un ovale recante le due iniziali CB, il fregio è sormontato da una corona turrata a tre torri, sotto il fregio reca una fascetta di colore oro detta sogolo provvista di:

- un galloncino per il grado di sottotenente,
- due bordate di rosso per il tenente con incarichi di Comando,
- due per il grado di Tenente in ruolo normale,
- tre per il grado di capitano

per i Sottufficiali superiori - (Marescialli)

il fregio è ricamato su panno verde al di sotto del fregio, reca una fascetta di colore giallo oro detto sogolo, percorso al centro di una striscia nera per tutta la sua lunghezza, provvista di:

- un galloncino per il grado di Maresciallo
- due galloncini per il grado di Maresciallo Ordinario
- tre galloncini per il Grado di Maresciallo capo

BRIGADIERI, AGENTI ED APPUNTATI

il fregio è ricamato su panno verde, mentre per il ruolo degli AGENTI ed APPUNTATI è di metallo.

Nella parte inferiore del fregio è apposta una fascetta di colore nero di pelle lucida detto sogolo, regolabile mediante azionamento dei due passanti uno a destra e uno a sinistra.

GIACCA

Per tutto il personale è di colore verde provvista di un bordino giallo sul colletto, sulle spalline ed entrambi le maniche.

La giacca da Ufficiale reca nel colletto una coppia di **ALAMARI a FIORI** ricamati in filigrana di colore ORO.

mentre per i sottufficiali e la truppa gli alamari sono in metallo recante le fiamme dorate alla cui base è apposto il monogramma della Regione Sardegna.

Sulla parte anteriore superiore della giacca sono previste due tasche una sinistra e una destra con chiusura a bottone, mentre nella parte laterale inferiore sono previste due tasche laterali più grandi rispetto a quelle superiori una sinistra e una destra.

Le due UNIFORMI precedentemente descritte sono complete di camicia di colore bianco perla e di cravatta di seta di colore nero

È importante ricordare che come da regolamento sono provvisti un paio di guanti in pelle di colore nero e di un paio di guanti di colore bianco in cotone per i servizi di rappresentanza.

Punto B - PANTALONI

I pantaloni sono dello stesso colore della giacca di colore verde, e sono provvisti sulla parte laterale delle gambe, di un bordino di colore giallo per gli Agenti, gli Appuntati e tutti i Sottufficiali, mentre il pantalone per gli Ufficiali reca una banda di 1 cm di larghezza

UNIFORME ORDINARIA ESTIVA “DROP”

L’uniforme ordinaria estiva si compone di:

un berretto a visiera con le stesse caratteristiche di cui precedentemente detto al Punto A - per la divisa ordinaria invernale.

Una camicia di colore verde munita di due tasche laterali con chiusura a bottoni di colore oro provvisti di fregio regionale

Un pantalone di cui al punto B.

ACCESSORI

Per gli Ufficiali e i Marescialli per i servizi di rappresentanza e di ordine pubblico è previsto il porto del cinturone in pelle di colore nero munito di spallaccio che deve essere indossato dalla spalla destra al fianco sinistro.

Il resto della truppa deve indossare solo il cinturone con gli eventuali altri suoi accessori (fondina, porta manette ecc.)

UNIFORME ORDINARIA DA CAMPAGNA INVERNALE

Giacca color verde oliva scuro con profili gialli nel colletto, nelle spalline, e nelle maniche
Sul colletto andranno fissati gli alamari in metallo previste per l’Uniforme Ordinaria.

Camicia color verde oliva chiaro a maniche lunghe per l’inverno e a mezze maniche per il periodo estivo.

Pantalone dello stesso colore della giacca, munito di tasche laterali, e di bordino giallo.

Scarpone anfibio nero

ACCESSORI

Cinturone verde militare, porta manette, porta borraccia, porta caricatore di riserva, fondina per pistola.

I suddetti saranno sempre di colore verde

DISTINTIVI DI GRADO

I distintivi di grado per gli agenti, appuntati, Vice Brigadieri, e Brigadieri è costituito da delle placche in metallo a forma di V con vertice rivolto verso il basso così descritto:

Agenti ed Appuntati

Baffo di colore rosso per gli agenti

Due baffi di colore nero su campo rosso per gli appuntati

Vice Brigadieri e Brigadieri

Baffo di colore nero su campo oro (**V. Brigadieri**)

Due baffi di colore nero su campo oro (**Brigadiere**)

Marescialli

Per il ruolo dei marescialli il distintivo di grado è costituito da fascette zigriate chiamate “**Binari**”

Così descritti:

Un binario	(Maresciallo)
Due binari	(Maresciallo Ordinario)
Tre binari	(Maresciallo capo)
Tre binari rossi e una stella a sei punte	(Maresciallo Luogo tenente)

Ufficiali

Per il ruolo degli ufficiali il distintivo di grado è costituito dalle stellette a sei punte di cui:

una stelletta	(Sottotenente)
due stellette	(Tenente)
due stellette bordate di rosso	(Ten. Vice Comandante)
tre stellette	(Capitano)

ACCESSORI PER I SERVIZI DI PICCHETTO E DI RAPPRESENTANZA

Tutto il personale che veste l’uniforme d’ordinanza invernale nelle pubbliche cerimonie in alta uniforme indossa a seconda delle necessità la “mantella” di colore nero con i bordi giallo oro provvista di “pellegrina”. La mantella è indossata in particolar modo per il servizio a cavallo.

Art. 92

Mezzi di trasporto

I veicoli di qualsiasi tipo in dotazione al comando o al reparto devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l’impiego.

Il Comandante di reparto, farà le opportune verifiche sul corretto uso a manutenzione degli stessi.

I danni causati agli autoveicoli per negligenza, incuria, imperizia o dimenticanza da parte del personale al quale sono stati affidati, saranno addebitati a carico del responsabile stesso.

Gli autoveicoli saranno tenuti in perfetto ordine e cura.

Per tanto tutto il personale al momento dell'inizio del servizio deve verificare mediante ispezione del veicolo che sia tutto in ordine ed annotare qualsiasi anomalia riscontrata riportandola nel ruolino di marcia e presentarlo al diretto responsabile di reparto o del servizio.

La mancata osservanza della presente ultima descrizione comporta in caso di recidiva la sanzione pecuniaria di 25,00 euro.

CAPO V°

NORME DISCIPLINARI E DI CONDOTTA IN SERVIZIO

Art. 93

Disposizioni particolari di servizio

1. Il personale comandato in servizio svolge le proprie funzioni di Polizia in uniforme.
2. Possono in via eccezionale essere svolti alcuni tipi di servizi in abiti civili, qualora sia stata data regolare autorizzazione dal Comandante del Reparto.
3. Gli Agenti, i Sottufficiali e gli Ufficiali durante l'espletamento dei loro compiti d'istituto hanno l'obbligo dell'utilizzo della seguente attrezzatura:
 - una uniforme regolamentare ordinaria (DROP)
 - una uniforme ordinaria per il servizio di squadriglia (uniforme da campagna)
 - una uniforme ordinaria estiva da campagna
 - una uniforme estiva ordinaria
 - accessori per i servizi di rappresentanza;
4. Il servizio di controllo del territorio dovrà essere svolto in base alle varie necessità, sotto la diretta responsabilità ed il comando operativo di un graduato.
5. Il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:
 - pattuglia a piedi composta da un minimo di due agenti;
 - pattuglia automontata.
6. Non è ammessa in alcun modo alcuna iniziativa individuale se non in casi eccezionali regolarmente documentati

Art. 94

Norme generali di condotta

La buona organizzazione del personale e l'efficienza dei servizi di istituto, si basano sul principio della disciplina la quale impone al personale:

- a) un costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie funzioni, mansioni, attribuzioni e grado;
- b) la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini, e delle varie direttive ricevute;
 1. il rispetto della gerarchia, e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio;
 2. Il comportamento in servizio dell'intero personale deve essere corretto, cortese, imparziale e irreprensibile, operando con coscienza e responsabilità in modo da riscuotere la stima, la fiducia, e il rispetto della collettività la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali e che sia consono alla propria funzione e non deve nel modo assoluto dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti che interessano il servizio.
 3. Tutto il personale è tenuto obbligatoriamente al rispetto e alla massima lealtà dei comportamenti nei confronti dei superiori e dei propri colleghi.
 4. Durante lo svolgimento del servizio di istituto qualora vi sia la presenza di persone estranee, il personale che si rivolge ad un proprio superiore o proprio subalterno, qualunque sia la conoscenza o confidenza con questo, è vietato chiamarlo per nome, ma deve sempre fare riferimento al grado da questi posseduto.
 5. Quando il personale comandato in servizio, veste in abiti civili, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di servizio e di riconoscimento.
 6. Anche dopo cessato l'orario di servizio, il personale deve mantenere un comportamento coerente con la dignità delle proprie funzioni, anche nella vita privata deve assumere un comportamento integerrimo ed improntato al massimo rispetto sia delle leggi, che dai vari regolamenti vigenti.
 7. Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, tutto il personale deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione in modo tale da assicurare il più efficiente rendimento in servizio.

Art. 95

Obbligo ed osservanza dei divieti

1. Al personale durante l'esercizio delle proprie funzioni è assolutamente vietato:
 - a) occuparsi di redazione di ricorsi, esposti e di qualsiasi pratica in genere riguardante argomenti che interessano il servizio nell'interesse dei privati.
 - b) Evitare in pubblico ed in qualsiasi luogo anche se privato discussioni o lamentele sull'operato dei propri colleghi e dei superiori, nonché dell'amministrazione comunale.
 - c) Al personale in servizio sia in uniforme o in abiti civili è vietato:
 - d) ricevere regali di qualunque specie;
 - e) portare orecchini o piercing
 - f) esporre in vista tatuaggi
 - g) fumare in luogo chiuso o in luogo non consentito, tantomeno in auto di servizio

- h) portare anelli (salvo la fede nuziale o di fidanzamento)
- i) portare bracciali (ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 626)
- j) fare qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o abbandonarsi a atti o altri comportamenti che siano incompatibili con il decoro dell'uniforme.
- k) Soffermarsi a parlare con chiunque, quando non sia motivato da esigenze di servizio.
- l) Sedersi e fermarsi a leggere giornali o riviste per la pubblica via;
- m) Dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio;
- n) Occuparsi dei propri affari e propri interessi durante il servizio;
- o) Dilungarsi con cittadini con gesti o grida in luogo sia pubblico che privato;
- p) in luogo pubblico bere alcolici di qualunque genere (birra, vino ecc.)
- q) mangiare in servizio in luogo pubblico o nella pubblica via panini, pizzette, tramezzini ecc.;
- r) gettare cartacce o mozziconi di sigaretta nella pubblica via;
- s) portare bisacce, cestini, sacchi o cesti;

le violazioni al presente articolo sono punite con l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a 25,00 Euro e in caso di recidiva la sanzione e della somma pari a 50,00 €.

Art. 96

Obbligo di disponibilità periodica

1. Il personale della Compagnia è tenuto obbligatoriamente dare la propria disponibilità per garantire l'efficienza del servizio.
2. Qualsiasi agente che, per qualsiasi ragione di salute sia costretto a rimanere assente dal servizio, deve darne immediatamente avviso al Comando il quale provvederà alla sua sostituzione.

Art. 97

Dipendenza gerarchica

1. Tutto il personale appartenente al Comando Compagnia Barracellare del Comune di Masainas è obbligato ad osservare ed eseguire tutti gli ordini e le direttive impartite dai rispettivi superiori gerarchici.
2. Nel caso in cui un agente rilevi che l'ordine impartito da un superiore sia illegittimo, egli è obbligato a darne avviso immediato al Comandante di Compagnia, ma se tale ordine viene rinnovato per iscritto l'agente è tenuto immediatamente ad eseguire gli ordini impartiti, in tal caso qualora vi siano delle responsabilità gravi ne risponderà il superiore che ne ha dato l'ordine.
3. Qualora si verificasse un caso per il quale vi siano delle difficoltà e non fosse possibile ricevere delle direttive da parte dei superiori l'agente, deve impegnarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile pregiudizi al servizio. Di quanto detto sopra egli deve dare immediato avviso al Comandante di Compagnia o al suo diretto superiore, riferendo

immediatamente qualsiasi anomalia verificatasi durante lo svolgimento del servizio.

Art.98

Obbligo del saluto

1. Il personale comandato in servizio è obbligato al saluto nei confronti dei diretti superiori e questi ultimi devono rispondere allo stesso. Il saluto è una forma di cortesia tra i pari grado, pari qualifica e verso il cittadino con cui il personale in servizio incontra per motivi d'ufficio.
2. Il saluto viene reso secondo le modalità previste per le altre forze armate: si esegue portando la mano destra aperta e a dita unite in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla.
3. Il saluto è dovuto ai simboli ed alle seguenti Autorità:
 - alla Bandiera Nazionale
 - al Gonfalone del Comune e delle altre città e di quelli degli altri Comuni, compresi quelli decorati con medaglia d'oro al valore militare
 - ai simboli religiosi nelle manifestazioni ufficiali
 - al Capo dello Stato, ed ai Capi degli Stati esteri
 - al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati
 - al Presidente della Corte Costituzionale
 - al Presidente del Consiglio, ed ai Ministri
 - al Sindaco ed agli Assessori
 - alle Autorità civili, giudiziarie e religiose, regionali, provinciali e comunali.
 - ai trasporti funebri in transito
 - ai superiori gerarchici. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere

è dispensato dal saluto:

il personale alla guida del veicolo di servizio

Art. 99

Presentazione in servizio

RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

1. Tutto il personale della Compagnia è tenuto a presentarsi in servizio in perfetto ordine all'ora stabilita così come previsto dalle disposizioni di servizio, con il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento prescritti, informandosi sulle varie regole da seguire per lo svolgimento in modo corretto del servizio.
2. Gli agenti quando sono comandati in servizio sia in divisa o in abiti civili devono avere particolare cura della persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi, che arrechino pessima immagine e pregiudizio al prestigio e al decoro dell'Amministrazione Comunale che rappresenta.
3. L'acconciatura dei capelli, la barba, i baffi nonché i cosmetici da trucco eventualmente usati dal personale femminile, devono essere compatibili con il decoro della divisa e della dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

4. Tutto il personale è tenuto alla rigorosa osservanza dei doveri e segreti d'ufficio, e non può nel modo più assoluto fornire informazioni di alcun genere a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di provvedimenti e notizie ed altri atti non segreti relativi ai servizi d'istituto.
5. I contatti con i mezzi di informazione devono essere curati solo dal comandante o suo diretto delegato.
6. Qualora siano state divulgate notizie su attività di polizia giudiziaria, ed altre notizie che per la loro natura devono restare segrete i responsabili di tale violazione oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento a seconda della gravità saranno puniti ai sensi dell'art. 326 del C. P.

Art. 100

Cura della persona

Il personale nell'espletamento dei compiti istituzionali di polizia deve obbligatoriamente avere particolare cura della persona, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi che potrebbero incidere sul prestigio ed il decoro dell'amministrazione comunale che egli rappresenta. A tal fine il personale in servizio deve curare in particolar modo:

se è di sesso femminile

che i capelli se lunghi, siano raccolti per consentire di portare il berretto calzato; l'eventuale uso dei cosmetici da trucco siano compatibili con il decoro dell'uniforme, ed alla dignità che esercita, cercando di evitare il più possibile ogni forma di appariscenza; è fatto assoluto divieto l'uso di bracciali. Orecchini e collane.

Se è di sesso maschile:

la barba, i baffi e i capelli siano tenuti corti ed in ordine, e fatto assoluto divieto di portare orecchini e bracciali ed ogni altro elemento che possa alterare l'immagine e l'aspetto dell'uniforme. È altresì vietato a tutto il personale maschile e femminile l'uso di tatuaggi visibili alla vista pubblica.

Art. 101

ENCOMI ed ELOGI

Visto l'art. 17 del regio decreto 14 luglio 1898 n° 403 gli appartenenti al Comando Compagnia Barracellare del Comune di Masainas che si siano resi meritevoli per l'aver compiuto atti di eccezionale coraggio, e abnegazione ed avere svolto il proprio compito con profitto potranno essere premiati secondo l'importanza dell'attività svolta e degli atti di servizio compiuti con:

- a) elogio del Comandante; e la consegna dell'attestazione di merito e l'insegna di servizio.
- b) encomio solenne del Sindaco (bronzo)
- c) encomio solenne da parte della Giunta Comunale; (argento)
- d) encomio solenne da parte del Consiglio Comunale; (oro)



- e) le relative insegne al merito di servizio
- f) le altre proposte di ricompensa al merito al valor civile, militare sono da rilasciarsi da parte del Ministero dell'interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

La proposta di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, è formulata dal Comandante di Compagnia all'Amministrazione Comunale entro 90 giorni. dalla conclusione dell'attività o del fatto cui si è verificata, essa deve contenere una dettagliata relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per l'esatta valutazione del merito.

Art. 102

Insegne di servizio e relative concessioni

ai sensi del presente articolo il Comandante della Compagnia può concedere la consegna delle seguenti insegne:

-Croce di Anzianità al merito di servizio per il 16° anno croce d'argento 25° croce di bronzo - 50° anno di servizio croce d'oro

-Insegna di lungo Comando per i sottufficiali e Ufficiali che hanno prestato almeno 10 anni con incarichi di comando

-Insegna al merito di servizio per avere svolto particolari incarichi e svolto con particolare impegno operazioni di Polizia

-Insegna al merito di servizio per gli i Sottufficiali ed Ufficiali che si siano resi meritevoli nell'ultimo triennio per l'avanzamento al grado superiore

-Attestazione di Merito per avere svolto durante l'anno particolari servizi che per l'impegno prestato abbiano dato lustro al Comando di appartenenza.

-Le insegne di cui ai punti precedenti e le attestazioni di merito sono concesse con determina del Comandante, salvo le altre insegne ed eventuali attestati di encomio saranno concessi dalle competenti Autorità Statali, Provinciali, Regionale o Comunali.

Salvo casi particolari le altre insegne potranno esser concesse dalle altre competenti Autorità Statali.

Art. 103

Premio regionale

Alla Compagnia Barracellare qualora essa si sia resa meritevole nell'espletamento dei compiti d'istituto con operazioni di eccezionale pericolosità e di rilevante valore sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un premio annuo in rapporto all'entità e la qualità del servizio prestato ed i risultati conseguiti.

I premi di cui al comma precedente, sono concessi alla Compagnia alla fine dell'esercizio finanziario emanato con Decreto dell'Assessore regionale competente in

materia di Polizia locale, previa deliberazione della Giunta Regionale, tenuto conto anche delle condizioni dei luoghi in cui la Compagnia opera e dei rapporti informativi sull'attività svolta resi dall'amministrazione comunale. Dal Corpo forestale e dalle altre autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 104

Infrazioni disciplinari

Gli agenti appartenenti al Comando Compagnia Barracellare, che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;

una sanzione pecuniaria pari a €. 25,00 la prima volta e €. 50,00 in caso di recidiva

la sospensione dal servizio per un periodo di un mese ed un massimo di sei mesi con conseguente perdita della quota degli utili.

L'esclusione dalla Compagnia e definitiva destituzione dall'incarico:

Art. 105

Sanzioni disciplinari

Al personale della Compagnia Barracellare che con azioni, od omissioni, viola i doveri d'ufficio e non rispetta il presente regolamento o tiene comunque un comportamento non conforme alla qualifica rivestita, fatte salve le sanzioni penali, saranno applicate le sanzioni pecuniarie da 25,00 a 50,00 euro che saranno raddoppiate in caso di recidiva

Art. 106

Sanzioni penali

In base a quanto dispone l'art. 357 del cod. Penale e dal presente regolamento, il personale della Compagnia e titolare della qualità di Pubblico Ufficiale.

A tal fine il personale di cui sopra sarà differito alla competente autorità giudiziaria per la violazione dei seguenti reati:

Art. 107

Violazione del segreto d'ufficio

per aver rivelato notizie riguardanti il servizio e che debbano restare segrete o comunque ne agevoli la conoscenza è punito ai sensi dell'art. 326 del C. P. con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

Art. 108

Rifiuto o omissione in atti d'Ufficio

per essersi rifiutato di svolgere un atto del proprio ufficio che per ragioni di giustizia, di Pubblica Sicurezza, di Ordine pubblico, o di igiene e sanità è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni, ai sensi dell'art. 328 del C. P. per omissione o rifiuto in atti d'ufficio.

Art. 109

Abuso d'ufficio

per l'aver abusato intenzionalmente nell'esercizio delle sue funzioni dei suoi poteri, in violazione di norme di legge o di regolamenti, al fine di trarne a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni a sensi dell'art. 323 del C. P. alla stessa pena è punito l'agente della Compagnia Barracellare che abbia abusato nell'esercizio delle sue funzioni e che abbia prodotto ad altri un danno ingiusto.

Art. 110

Peculato

La distrazione di somme dalle casse della Compagnia è punita con la pena della reclusione da tre a dieci anni ai sensi dell'art. 314 del C. P.

Art. 111

Peculato mediante errore altrui

Gli agenti della Compagnia Barracellare che nell'esercizio delle loro funzioni, giovando dell'errore altrui riceve o ritiene del denaro è punito ai sensi dell'art 316 del C. P. con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 112

Falso – falso ideologico e falsità in atti

Gli agenti della Compagnia Barracellare che nell'esercizio delle loro funzioni falsificano i verbali di accertamento, di servizio, le comunicazioni di notizie di reato, le dichiarazioni, attestazioni di qualsiasi genere incorreranno ai sensi degli artt. 476, 477, 478, 479 del C. P. alla pena della reclusione da uno a otto anni

Art. 113

Rifiuto di obbedienza commesso da un Agente della Forza Pubblica

Qualora il personale della Compagnia si rifiutasse di svolgere un atto richiesto dell'autorità sarà imputato di reato previsto dall'art. 329 del codice penale la pena e della reclusione fino a due anni.

Art. 114

Interruzione di Pubblico servizio

Qualunque agente della Compagnia che nell'esercizio delle sue funzioni, interrompe il servizio in modo da turbare la regolarità del medesimo è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa non inferiore a 516,00 euro

Art. 115

Distruzione o sottrazione di cose sottoposte a sequestro

L'agente della Compagnia Barracellare che a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, sottrae, sopprime, distrugge, o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o amministrativo affidata alla sua custodia allo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito dagli artt. 334 e 335 del C. P. con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 116

Sospensione cautelare dal servizio

Ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale 15 luglio 1988 n° 25, chiunque sia sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale e revocati in caso vi sia stata pronuncia definitiva di condanna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635 il prefetto potrà sospendere la qualifica di agente di P. S. qualora sia disposta dalla Giunta Comunale la sospensione dal servizio nei casi in cui l'agente della Compagnia sia sottoposto a procedimento penale valutata la gravità del reato commesso.

Nei casi in cui qualsiasi agente della Compagnia sia sottoposto a procedimento penale, dopo aver valutato la gravità del reato da parte della Giunta Comunale, può essere disposta la sospensione dal servizio.

Art. 117

Procedimento di sospensione per il Capitano

Nei casi in cui il Comandante di Compagnia commetta le violazioni previste dall' art. 23 della L. R. 25/88, può essere sospeso e nei casi previsti dall'art. 108.

La sospensione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale così come è stabilito dall'art. 25 della L. R. 25/88.

Art. 118

Casi di incompatibilità

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della L. 287/1951, le funzioni svolte dal personale comandato in servizio presso la Compagnia Barracellare sono incompatibili con quelle di Giudice popolare presso le Corti d'Appello e le Corti d'Assise.

Ai sensi dell'art. 76 della L. R. 25/88 l'appartenenza alla Compagnia Barracellare è incompatibile con la funzione di Consigliere Comunale.

Art. 119

Disposizioni finali

Per le norme non comprese nel presente regolamento si applicano le disposizioni delle altre leggi vigenti.

Il presente Regolamento è stato approvato con Deliberazione della Consiglio Comunale n° deled entra in vigore all'atto della esecutività della delibera che lo approva.